

**Commissione programmazione economica,
bilancio**

A.S. 1120

EMENDAMENTI

**Da articolo 12
a articolo 14**

VOLUME 10

10 novembre 2013

12.1

AS 1120

EMENDAMENTO

ART 12



1. All'articolo 12, sostituire il comma 1, con il seguente:

“1. Per il triennio 2014-2016 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

- a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS;
- b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;
- c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra cinque e sei volte il predetto trattamento minimo;
- d) nella misura del 50 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra sei e dodici volte il predetto trattamento minimo;
- e) nella misura del 30 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a dodici volte il predetto trattamento minimo.”

1-bis. Per le nuove pensioni a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota di rendimento per il calcolo della pensione con il sistema retributivo è applicata sulla base della tabella allegata.

Fasce retribuzione annua pensionabile	Aliquota di rendimento	
	Quota A	Quota B
fino a € 45.530,00	2,00%	2,00%
oltre € 45.530,00 e fino a € 60.554,90	1,50%	1,60%
oltre € 60.554,90 e fino a € 75.579,80	1,25%	1,35%
oltre € 75.579,80 e fino a € 86.507,00	1,00%	1,10%
oltre € 86.507,00 fino a € 200.000	1,00%	0,90%
oltre € 200.000 e fino a € 300.000	0,90%	0,80%
oltre € 300.000 e fino a € 400.000	0,80%	0,70%
oltre € 400.000	0,70%	0,60%



Conseguentemente:

2. All'articolo 12, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

"7-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis* a *c-quinquies* del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 23 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti; "1° gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";

d) al comma 24, le parole "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";

e) al comma 26, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

"1. dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

"2. nell'ultimo periodo, le parole "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi".

"7-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento".

"7-quater. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento".

"7-quinquies All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491, le parole "aliquota dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "aliquota dello 0,4 per cento";

b) al comma 495, le parole "un'aliquota dello 0,02 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "un'aliquota dello 0,04 per cento";

c) al comma 497, sostituire il primo periodo con il seguente: "L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2014.";

d) alla tabella 3 allegata alla legge, richiamata dal comma 492, gli importi in misura fissa ivi indicati sono incrementati, con riferimento a ciascuna tipologia di strumento e ciascuno scaglione di valore del contratto, in misura pari al 100 per cento;

"7-sexies. All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente:

«La percentuale indicata nel comma 2 è aumentata:

a) per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, allo 0,50 per cento, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212;

b) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2013, allo 0,45 per cento».

SEN. SACCONI

SACCONI

CHIAMAROLI



Motivazione

L'art. 12 comma 1 del Disegno di Legge AS 1120 prevede l'ennesimo blocco della perequazione automatica delle pensioni.

L'introduzione dell'istituto della perequazione automatica, nell'ordinamento previdenziale è stata necessitata dall'esigenza di far fronte al fenomeno della diminuzione del potere di acquisto della moneta, come strumento di tutela del valore reale dell'ammontare dei trattamenti pensionistici e come meccanismo diretto ad assicurarne, anche in una prospettiva temporale, "l'adeguatezza alle esigenze di vita" imposta dall'art. 38, secondo comma, Costituzione.

Nonostante il chiaro intento di tutela della disposizione costituzionale ed il fine pratico che mira a perseguire ed attuare il meccanismo di perequazione automatica del trattamento pensionistico, avviene di frequente che, vengano previste misure di blocco, totale e/o parziale, del meccanismo di adeguamento automatico delle pensioni, allo scopo di contenere la spesa pubblica ed il crescente fenomeno inflazionistico, riducendo di fatto il potere di acquisto delle pensioni.

Non si tratta soltanto di un danno economico per larghe fasce di pensionati ma anche, e soprattutto, di una negazione dei valori del merito, della responsabilità e del riconoscimento dell'impegno profuso in molti anni di lavoro e per il quale sono stati versati i previsti contributi.

Le prestazioni pensionistiche oggetto dell'ennesimo blocco sono state già ampiamente penalizzate negli anni precedenti. I titolari di queste pensioni hanno quindi già avuto un notevole abbattimento dei trattamenti stimato in una perdita, compresa tra il 10 ed il 15 per cento a seconda dei trattamenti, che non può e che non deve sommarsi a nuove penalizzazioni.

Il blocco non penalizza il soggetto colpito per un solo anno ma si ripercuote sulla tenuta del potere d'acquisto della pensione per tutti gli anni successivi.

Inoltre il meccanismo di décalage dell'indicizzazione, che il disegno di legge di stabilità introduce per la prima volta, impoverisce i trattamenti pensionistici che superano tre volte il minimo Inps. La perequazione delle pensioni deve essere garantita a tutti, perché è un diritto inderogabile.

Tutto ciò considerato, si chiede che per il triennio 2014-2016 sia adottato il seguente calcolo per la perequazione degli importi pensionistici, con il ripristino dell'applicazione delle aliquote alle fasce di reddito:

100% fino a 3 volte il trattamento minimo

90% tra 3 e 5 volte il trattamento minimo

75 % tra 5 volte e 6 volte il trattamento minimo

50% tra 6 volte e 12 volte il trattamento minimo

30% oltre 12 volte il trattamento minimo



In uno scenario di generale contrazione delle prestazioni pensionistici si propone, inoltre di rivedere le aliquote di rendimento per il calcolo delle pensioni con il sistema retributivo per consentire di risparmiare sulle fasce di importo superiore ai 200 mila euro.

All' articolo 12 il comma 1 è sostituito dai seguenti:

1. Per il triennio 2014-2016 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni e' applicato, secondo il meccanismo stabilito dall' art. 69, comma 1, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 nelle seguenti misure:

- nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra cinque e sei volte il predetto trattamento minimo;
- nella misura del 50 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra sei e dodici volte il predetto trattamento minimo;
- nella misura del 30 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a dodici volte il predetto trattamento minimo.

1-bis. Se il pensionato ha un' età superiore ai settanta anni, a partire dalla fascia del 75 per cento la rivalutazione viene aumentata del 10 per cento.

1-ter. Per le nuove pensioni a decorrere dal 1° gennaio 2014 l' aliquota di rendimento per il calcolo della pensione con il sistema retributivo è applicata sulla base della tabella allegata.

Tabella (comma 1, art. 12)

Fascia retribuzione annua pensionabile	Aliquota di rendimento	
	Quota A	Quota B
fino a € 45.530,00	2,00%	2,00%
oltre € 45.530,00 e fino a € 60.554,90	1,50%	1,60%
oltre € 60.554,90 e fino a € 75.579,80	1,25%	1,35%
oltre € 75.579,80 e fino a € 86.507,00	1,00%	1,10%
oltre € 86.507,00 fino a € 200.000	1,00%	0,90%
oltre € 200.000 e fino a € 300.000	0,90%	0,80%
oltre € 300.000 e fino a € 400.000	0,80%	0,70%
oltre € 400.000	0,70%	0,60%

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Relazione Tecnica

Quantificazione risparmio derivante dalla proposta di revisione dei criteri di perequazione dei trattamenti pensionistici, ipotizzando nessuna modifica alla normativa attualmente in vigore

Perequazione 2014

Per le pensioni fino a 6 volte il minimo: si applicano i medesimi criteri di calcolo risparmio x pensionato

Tipologia pensione	mensile	annuo	x n. pensionati
pensioni tra 6 e 12 volte il minimo:	4,10	49,15	34.611.929
pensioni oltre 12 volte il minimo:	26,64	319,72	30.501.205
Totale:			65.113.134

Perequazione 2015

Per le pensioni fino a 6 volte il minimo: si applicano i medesimi criteri di calcolo risparmio x pensionato

Tipologia pensione	mensile	annuo	x n. pensionati
pensioni tra 6 e 12 volte il minimo:	8,26	99,07	69.767.126
pensioni oltre 12 volte il minimo:	53,65	643,80	61.418.776
Totale:			131.185.903

Perequazione 2016

Per le pensioni fino a 6 volte il minimo: si applicano i medesimi criteri di calcolo risparmio x pensionato

Tipologia pensione	mensile	annuo	x n. pensionati
pensioni tra 6 e 12 volte il minimo:	12,48	149,76	105.471.545
pensioni oltre 12 volte il minimo:	82,02	972,29	92.756.862
Totale:			198.228.407

N.B.: stime effettuate sulla base dei dati INPS relativi ai trattamenti pensionistici erogati nel 2012 ed ipotizzando un tasso di rivalutazione annuo pari all' 1,5%.

Allegato 1

Memo blocchi perequazione

Dopo il "congelamento" deciso per gli importi medio-alti dall'art. 59, comma 13, della Legge n.449/97 (Finanziaria per il 1998), si è giunti ad una ridefinizione del regime della perequazione automatica delle pensioni, con l'art. 69, commi 1 e 2, della Legge Finanziaria per il 2001.

Tale norma ha stabilito che a partire dal 2001 l'indice ISTAT di perequazione automatica delle pensioni si debba applicare con le seguenti modalità:

- 100% sull'importo mensile fino a 3 volte il trattamento minimo INPS;
- 90%, da 3 a 5 volte il minimo;
- 75%, oltre il quintuplo del minimo.

La disciplina antecedente al blocco del 1998-2000 era regolamentata dalla Legge n. 41 del 1986, come di seguito evidenziato:

SITUAZIONE ANTE BLOCCO (Legge 41/86)	SITUAZIONE FINO AL 31/12/2000 (Legge Finanziaria '98)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ fino a 2 volte il minimo: 100% ▪ da 2 a 3 volte il minimo: 90% ▪ oltre il triplo del minimo: 75% 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ fino a 2 volte il minimo: 100% ▪ da 2 a 3 volte il minimo: 90% ▪ da 3 a 5 volte il minimo, 75% ▪ da 5 a 8 volte il minimo, 30% ▪ nessun aumento per le fasce di pensione superiori a otto volte il minimo

Blocco 2008

Per l' anno 2008 la perequazione automatica non è concessa alle pensioni di importo superiore a otto volte il trattamento minimo, ovvero a € 3.489,12, anche se per effetto di un correttivo dell' ultim' ora inserito allo scopo di attenuare l' iniquità della norma per chi percepisce proprio un importo di pensione coincidente con € 3.489,12 viene attribuito un incremento anche alle pensioni di importo superiore a otto volte il minimo ed inferiori a tale minimo incrementato della quota di rivalutazione automatica, fino a concorrenza del limite maggiorato, corrispondente a €3.539,72.

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nell' aprile 2009 dal Tribunale di Vicenza sulla norma che ha disposto per il 2008 il blocco della perequazione per le pensioni di importo superiore a 8 volte il minimo Inps.

La Corte non ha ritenuto che la sospensione per un anno abbia inciso in maniera sostanziale sull' adeguatezza delle pensioni al costo della vita, rilevando come gli importi stessi siano comunque tali per cui l' esigenza di rivalutazione sia da considerare "meno pressante" rispetto a trattamenti pensionistici di livello più basso.

Tuttavia nella medesima sentenza è stato affermato che un blocco permanente o la reiterazione dei blocchi porterebbe ad evidente "tensione con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità perché le pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d' acquisto della moneta".

Per l' anno 2009, la percentuale di aumento per variazione del costo vita viene applicata con le seguenti modalità:

- per intero (3,3%), sull' importo di pensione non eccedente il quintuplo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (cioè sulla quota di pensione mensile che va da 0 a 2.277,80 euro);
- per il 75% (corrispondente ad un adeguamento pari al 2,475%), per l' importo eccedente il quintuplo del trattamento minimo.

Per l' anno 2010, la percentuale di aumento è stata fissata in via previsionale allo 0,7% e, sulla base della normativa attualmente in vigore, sarà applicata con le seguenti modalità:

- per intero (0,7%), sull' importo di pensione non eccedente il quintuplo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore nell' anno precedente (457,76 euro) e cioè sulla quota di pensione mensile che va da 0 a 2.288,80 euro;
- per il 75% (corrispondente ad un adeguamento pari allo 0,525%), per l' importo eccedente il quintuplo del trattamento minimo.

Dal 2011, la percentuale di aumento per variazione del costo vita torna ad essere applicata con lo scaglionamento in tre fasce, come di seguito illustrato:

- per intero (1,4%), sull' importo di pensione non eccedente tre volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore nell' anno precedente (460,97 euro) e cioè sulla quota di pensione mensile che va da 0 a 1.382,91 euro;
- per il 90% (corrispondente ad un adeguamento pari all' 1,26%) sulla parte di pensione da tre a 5 volte il minimo, oltre 1.382,91 e fino a 2.304,85 euro;
- per il 75% (corrispondente ad un adeguamento pari all' 1,05%), per l' importo eccedente il quintuplo del trattamento minimo.

Blocco 2012-13

In considerazione della contingente situazione finanziaria, il comma 25 dell' articolo 24 della L.214/2011, ha stabilito che per gli anni 2012 e 2013 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici verrà effettuata esclusivamente sui trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS che saranno rivalutati al 100% dell' inflazione.

Per le pensioni di importo superiore a tre volte il minimo ed inferiore a tale limite incrementato del 2,6% (valore previsionale per il 2012), l' aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Allegato 2

Calcolo impatto blocchi perequazione pensione dal 2008 al 2016				
Pensione di partenza anno 2007 = 46.020 euro lordi annui (3.540 mensili *)				
anno	pensione anno precedente	Pensione senza blocchi	Pensione percepita	Differenza annua
2008	46.020	46.727	46.020	-707
2009	46.020	48.079	47.355	-724
2010	47.355	48.384	47.656	-728
2011	47.656	49.065	48.328	-737

2012	48.328	50.231	48.328	-1.903
2013	48.328	51.558	48.328	-3.230
2014	48.328	52.240	48.328	-3.912
2015	48.328	52.931	48.691	-4.240
2016	48.691	53.631	49.056	-4.575
	Perdita complessiva nel periodo 2008-2013			-8.029
	Perdita complessiva nel periodo 2008-2016			-20.755
	Minore assegno pensionistico mensile a regime			-351,89

(*) pensione di poco superiore all' importo massimo perequato nel 2018 (3.539,72 euro mensili).

AS 1120
EMENDAMENTO

12.3

Art. 12

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici avviene secondo il meccanismo a fasce e in termini orizzontali con le seguenti modalità:
 - 1) 100% fino a 3 volte il trattamento minimo;
 - 2) 90% per la parte eccedente 3 volte il trattamento minimo e fino a 5 volte il trattamento minimo;
 - 3) 75% per la parte eccedente fino a 6 volte il trattamento minimo."

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 35 aggiungere il seguente:

35- bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno si provvede, previa consultazione delle associazioni di categoria, alla razionalizzazione delle spese per compensi dei consigli di amministrazione, nonché delle remunerazioni per i livelli apicali del personale dirigente delle società partecipate in tutto o in parte dalla pubblica amministrazione, delle aziende speciali degli enti locali e delle regioni tale da assicurare risparmi pari a 1.000 milioni a decorrere dal 2014"

E conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

7-bis E' istituita una imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze ovvero sul complesso dei beni mobiliari e immobiliari comunque detenuti in Italia o all'estero ad esclusione dell'abitazione principale, la ricchezza di famiglie e di imprese al netto delle passività finanziarie e dei beni strumentali superiore a 2 milioni di euro;

7.ter All'articolo 2, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento";

Conseguentemente dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente

Art.17

(Modifiche all'imposta sulle transazioni finanziarie)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 491, primo periodo premettere le parole: «In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria»;*

b) *al medesimo comma 491, sostituire le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.»*

AS 1120
EMENDAMENTO


con le seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.», e *sostituire le parole:* «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» *con le seguenti:* « Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;

c) dal comma 492, eliminare le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, », «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» e sostituire le parole "ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge" con le parole "ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione"

d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente: « 499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.»;

e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte dal comma 1 all'imposta sulle transazioni finanziarie.


URAS DE PETRIS BAROZZINO 

12.3

AS 1120

12.4

Emendamento

Art. 12

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

a) è riconosciuta nella misura del 120 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) è riconosciuta nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) è riconosciuta nella misura del 90 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) è riconosciuta nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

e) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Al comma 236 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo

periodo è soppresso, e al secondo periodo sono sopprese le parole: «Per le medesime finalità.

1-bis. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

a) è riconosciuta nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di cui alle lettere a) e b) del comma 1 qualora il soggetto titolare di tali trattamenti abbia a carico uno o più familiari ai sensi di quanto stabilito all'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n. 917;

b) è riconosciuta nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 7 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi qualora il soggetto titolare di tali trattamenti abbia due o più familiari a carico ai sensi di quanto stabilito all'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n. 917.>>

Conseguentemente, All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."


CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

12.4

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente: "nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS.";
- b) alla lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente: "nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e quattro volte il trattamento minimo INPS.";
- c) alla lettera c), sostituire il primo periodo con il seguente: "nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS.";
- d) alla lettera d), sostituire le parole da "nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi" con le seguenti "nella misura del 10 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS."

Conseguentemente:

- a) *ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*
 - all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: <<600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: <<70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni>>;
 - all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: <<150 milioni>> con le seguenti: <<200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
 - all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: <<4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: <<il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo>> sono soppresse;
 - all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: <<6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>;
 - all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: <<2 per mille>> con le seguenti: <<2,5 per mille>>;
 - all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: <<7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti

dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>;

- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:<<22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;
- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: <<24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<<20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<<22 per cento>>;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata per l'anno 2014 agli interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

GATTI, GHEDINI RITA, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, PARENTE, SPILABOTTE

Gatti

12.5

12.6

Emendamento A.S. 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Art. 12

<<Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a) sostituire le parole “tre volte” con le seguenti: “cinque volte”;

alla lettera b), ovunque ricorra, sostituire la parola “quattro” con la seguente” sei”;

alla lettera c), ovunque ricorra, sostituire la parola “cinque” con la seguente” sette”;

alla lettera d) sostituire la parola “cinque” con ” sette” e la parola: “sei” con la seguente: “otto”>>

Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere i seguenti:

Articolo 10-bis

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.



3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

10-ter. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27%. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.”

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente: “1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è elevata dell'1% l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative”

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C

sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Sen. Munerato 
Sen. Comaroli 
Sen. Bitonci 

12.6

A.S. 1120
Emendamento
Art. 12

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:


a) sostituire la lettera d) con la seguente:

“d) nella misura del 10 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS.”;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis. A decorrere dall’anno 2014, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Con riferimento alle medesime fasce di importo, non è altresì riconosciuta la rivalutazione automatica, ove prevista, dei vitalizi percepiti da coloro che hanno ricoperto o ricoprono cariche elettive regionali e nazionali, secondo le modalità stabilite nell’esercizio dell’autonomia costituzionale delle rispettive istituzioni. Il comma 236 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è abrogato.”.

GHEDINI RITA, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FEDELI, FAVERO, PARENTE,
SPILABOTTE



12.7

A.S. 1120
Emendamento
Art. 12

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole "50 per cento" con le seguenti "10 per cento" e aggiungere in fine il seguente periodo: "I risparmi di spesa derivanti dalla fissazione al 10 per cento della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di cui alla presente lettera sono destinati agli interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

GHEDINI RITA, GATTI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, PARENTE,
SPILABOTTE



12.8

EMENDAMENTO

AS 1120

ARTICOLO 12

Alla lettera d) del comma 1 sostituire le parole "e per il solo 2014" con le parole " per il triennio 2014-2016"


CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

12.9

A.S. 1120
Emendamento
Art. 12

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole "per il solo anno 2014" con le seguenti "a decorrere dall'anno 2014" e aggiungere in fine il seguente periodo: "I risparmi di spesa derivanti dalla fissazione al 10 per cento della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di cui alla presente lettera sono destinati agli interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

GHEDINI RITA, GATTI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, PARENTE,
SPILABOTTE


Two handwritten signatures in black ink. The first signature is on the left and the second is on the right.

12.10

A.S. 1120
Emendamento
Art. 12

Al comma 1, lettera d), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato."

GATTI, GHEDINI RITA, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, PARENTE,
SPILABOTTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'R' followed by a flourish.

12.11

12.12

AS 1120
EMENDAMENTO

All'articolo 12, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c) non si applicano per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 ai titolari di trattamenti pensionistici in possesso di un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare, riferito all'anno precedente a quello cui si riferisce la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, pari o inferiore a **30.000** euro o comunque alla soglia definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del limite massimo di spesa pari a euro **850 milioni** annui. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7- bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491, le parole "aliquota dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "aliquota dello 0,4 per cento";

b) al comma 495, le parole " un'aliquota dello 0,02 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "un'aliquota dello 0,04 per cento";

c) al comma 497, sostituire il primo periodo con il seguente: "L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2014.";

d) alla tabella 3 allegata alla legge, richiamata dal comma 492, gli importi in misura fissa ivi indicati sono incrementati, con riferimento a ciascuna tipologia di strumento e ciascuno scaglione di valore del contratto, in misura pari al 100 per cento.

CHIAVARDI

Cardano

EMENDAMENTI AS.1120

ARTICOLO 12

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1.bis All'articolo 5, comma 1 della legge 22 dicembre 2011 , n. 214, dopo la frase "anche se esenti da imposizione fiscale" è aggiunto il seguente periodo ", ad eccezione delle provvidenze assistenziali di qualsiasi natura,

Conseguentemente, All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI



12.13

EMENDAMENTI AS.1120

ARTICOLO 12

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1.bis. L'articolo 1, comma 109 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:

109. Le eventuali risorse derivanti dall'attuazione dell'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità, da accertarsi, con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a consuntivo e su base pluriennale come effettivamente aggiuntive rispetto a quelle derivanti dai programmi straordinari di verifica previsti prima dell'entrata in vigore della presente legge sono destinate ad incrementare il Fondo per le non auto sufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui. Le predette risorse saranno opportunamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA,



12.14

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 12

Sopprimere i commi 2 e 3

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014

Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente: 7.bis All'articolo 2, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento"

 Uras  De Petris

12.15

AS 1120
Emendamento
Art. 12

Sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."

BENCINI, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

12.16

EMENDAMENTI AS. 1120

ARTICOLO 12

Sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."

LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BULGARELLI

lezzi

12.17

Motivazione

NON È SOSTENIBILE LA MODIFICA DEI TEMPI E DEGLI IMPORTI DI LIQUIDAZIONE DELLA BUONUSCITA: EROGAZIONE DOPO DODICI MESI DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, IN UN'UNICA SOLUZIONE SE SOMMA INFERIORE AI 50.000 EURO; IN DUE SOLUZIONI, CON CADENZA ANNUALE, SE SOMMA COMPRESA TRA I 50.000 E I 100.000 EURO; IN TRE ANNUALITÀ SE SOMMA SUPERIORE AI 100.000 EURO.

12.18



AS 1120
Emendamento
Art. 12

12.19

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legge 28 Marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, 140, è sostituito dal seguente:

"2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi."

3. Il comma 7 dell'articolo 12 del decreto legge 31 Maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

"7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:

a) in un unico importo, da corrispondere entro sei mesi, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 60.000 euro;

b) in tre importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 60.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi, è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro 12 mesi, è pari a 50.000 euro e il terzo importo, da corrispondere entro ventiquattro mesi, è pari all'ammontare residuo;

c) in quattro importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro ma inferiore a 200.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro dodici mesi è pari a 50.000 euro, il terzo importo, da corrispondersi entro ventiquattro mesi è pari a 40.000 euro, il quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi, all'ammontare residuo.

d) in cinque importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 200.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro dodici mesi è pari a 50.000 euro, il terzo importo, da corrispondersi entro ventiquattro mesi, è pari a 40000 euro, il quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi, è pari a 50.000 euro, il quinto importo, da corrispondersi entro quarantotto mesi, all'ammontare residuo."»

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."

BENCINI, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

12.19

A.S. 1120 - EMENDAMENTO

ART. 12

Al comma 2, lettera a), dopo le parole ", dalla legge 30 luglio 2010, n. 122," inserire le seguenti: "dopo le parole «a vario titolo dall'impiego» inserire le seguenti: «, ivi compreso il mandato parlamentare» e".

CRIMI, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI

GW

12.20

EMENDAMENTO AS. 1120

Art.12

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: "50.000 euro" con le seguenti parole: "60.000 euro" e le parole: "60.000 euro" con le seguenti parole: "40.000 euro".

All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."

MORRA, ENDRIZZI, CRIMI, CAMPANELLA, BERTOROTTA

Morra

12.21

AS 1120
Emendamento
Art. 12

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"17-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all' articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

- a) 13,1 per cento; fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
- b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
- c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
- d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
- e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008."

BENCINI, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

12.22

EMENDAMENTO AS. 1120

ART.12

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, CAMPANELLA, BULGARELLI

Morra

12.23

EMENDAMENTO AS. 1120

ART.12

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) All'articolo 12, comma 7, lettera c), del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Laddove tale residuo fosse pari o superiore a 200.000 euro, si procede ad una sua suddivisione in sei quote fra loro uguali, ciascuna delle quali da corrispondere a sei mesi di distanza l'una dall'altra"."

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."

MORRA, ENDRIZZI, CRIMI, CAMPANELLA, MANGILI

Morra

12.24

A.S. 1120

Emendamento

Art. 12

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

<<2-bis. L'assegno di fine mandato spettante al parlamentare è erogato seguendo i criteri del pubblico impiego.>>

LEPRI, CANTINI, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, GATTI, MANASSERO, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILLABOTTE, ZANONI, COCIANCICH, MATTESINI, GHEDINI RITA, ANGIONI

Lepri

12.25


EMENDAMENTO

ART. 12

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il personale che ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 22 luglio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, proveniente dal soppresso ISPESL e trasferito all'INAIL a far data dal 31 maggio 2010, conserva il regime di previdenza vigente presso l'Amministrazione di provenienza».

GUALDANI



12.26

AS 1120

EMENDAMENTO

Art. 12

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, incrementare del corrispondente importo la somma relativa alla riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello stato per consumi intermedi, di cui all'art. 10, comma 37, modificando proporzionalmente, altresì, gli importi di cui all'allegato 5 ivi richiamato.



Loce
Sen. Elisabetta Casellati

SEN. CERAM

SEN. BONFRISC

SEN. MILO

SEN. MANFELDI

12.27

EMENDAMENTO

ART. 12

12.28

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici, *sino al compimento del 67° anno di età*, corrisposti da enti gestori pubblici di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a 60.000 netti annui ed inferiori a 90.000/110.000 euro netti annui, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie pari al 5 per cento, al 10 per cento per importi superiori a 100.000/110.000 euro netti annui, e al 15 per cento per importi superiori a 110.000 netti annui. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 7, comma 2 della presente legge."

Conseguentemente:

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

<<Articolo 17-bis

1. L'articolo 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

"Art.12 - Definizione dei carichi di ruolo pregressi

1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, **regionali ed enti locali, e previdenziali** e affidati ai concessionari dei relativi servizi di riscossione fino al 31 dicembre **2012**, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e sanzioni e con il pagamento:

a) di una somma pari al 80 per cento dell'imposta iscritta a ruolo;

2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, relativamente ai ruoli affidati tra il 1° gennaio **2000** ed il 31 dicembre **2012**, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 16 aprile **2014**, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno il **50** per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo

~~importo è versato entro il 16 settembre 2014. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.~~

2-bis. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.

2-ter. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, **regionali ed enti locali** e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dal 1° gennaio 2013 al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito sottoscrivendo, entro il **16 aprile 2014**, l'atto di cui al comma 2 e versando contestualmente almeno il **50 per cento** delle somme di cui al comma 1, sulla base di apposita comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro il 16 marzo 2014. Resta fermo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione." >>

D'ali

MANDELLI



12.28

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Art. 12

Sostituire il comma 4 con il seguente:

<<4.A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari a

- a) al 10% della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;
- b) al 15% della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;
- c) al 20% della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;
- d) al 25% della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;
- e) al 30% della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;
- f) al 35% della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;
- g) al 40% della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;
- h) al 50% della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui.

Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'Inps, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle componenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 7, comma 2, della presente legge.>>

Sen. Munerato



Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



12.29

A.S. 1120
Emendamento
Art. 12

Al comma 4, sostituire le parole "A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a 150.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 200.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 200.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 250.000 euro." con le seguenti "A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a 100.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 10 per cento dell'intero importo. E' garantito, a chi ne ha titolo per un importo superiore, un importo del trattamento pensionistico non inferiore a 100.000 euro lordi annui."

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 4 sono destinati nella misura del cinquanta per cento al Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998 n. 230 e nella misura del cinquanta per cento a tirocini formativi e di orientamento".

LEPRI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILABOTTE, ZANONI, ANGIONI



12.30

EMENDAMENTO

AS 1120

12.31

ARTICOLO 12

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. A decorrere dal 1° gennaio 2014, per un periodo di tre anni, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, è dovuto un contributo di solidarietà, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

- a) da 1 fino a 6 volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
- b) da 6 fino a 11 volte il minimo: aliquota 0,5 per cento;
- c) da 11 fino a 15 volte il minimo: aliquota 5 per cento;
- d) da 15 fino a 20 volte il minimo: aliquota 10 per cento;
- e) da 20 fino a 25 volte il minimo: aliquota 15 per cento;
- f) da 25 fino a 31 volte il minimo: aliquota 20 per cento;
- g) da 31 fino a 39 volte il minimo: aliquota 25 per cento;
- h) da 39 fino a 50 volte il minimo: aliquota 30 per cento;
- i) oltre 50 volte il minimo: aliquota 32 per cento;

Le somme derivanti dalla presente disposizione concorrono integralmente al fine di aumentare il trattamento di pensione minima. >>

 CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

A.S. 1120
Emendamento
Art. 12


Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. Le prestazioni indicate all'articolo 2114 codice civile sono dovute ai collaboratori a progetto e categorie assimilate anche quando il committente o l'associante non ha versato regolarmente i contributi alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995."

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all'articolo 12, comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a dodici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a quattordici volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 10 per cento della parte eccedente quattordici volte il trattamento minimo INPS fino a venti volte il trattamento minimo INPS, al 15 per cento della parte eccedente venti volte il trattamento minimo INPS fino a trenta volte il trattamento minimo INPS e al 20 per cento della parte eccedente trenta volte il trattamento minimo INPS." e dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" sono soppresse.

GATTI, GHEDINI RITA, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI,
PARENTE, SPILABOTTE




12.32

A.S. 1120
Emendamento
Art. 12

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a dodici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a quattordici volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 10 per cento della parte eccedente quattordici volte il trattamento minimo INPS fino a venti volte il trattamento minimo INPS, al 15 per cento della parte eccedente venti volte il trattamento minimo INPS fino a trenta volte il trattamento minimo INPS e al 20 per cento della parte eccedente trenta volte il trattamento minimo INPS." e dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" sono soppresse.

GHEDINI RITA, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, PARENTE, FEDELI, SPILABOTTE



12.33

EMENDAMENTO

AS 1120

ARTICOLO 12

Al comma 4, sostituire le parole da: "150.000 euro" fino a: "250.000 euro" con le seguenti: "100.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro, 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro e al 20 per cento per la parte eccedente 250.000 euro".


CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

12.36

A.S. 1120

Emendamento

Art. 12

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: << Nel caso in cui il titolare di reddito pensionistico disponga di euro da lavoro superiore a euro 28.000, , le predette soglie sono ridotte di importo pari al reddito da lavoro e comunque non oltre il 50 per cento di ciascuna delle soglie stesse e l'aliquota del contributo è incrementata del 100 per cento. >>.

DEL BARBA, DI GIORGI, GINETTI, CANTINI, DE MONTE, LEPRI

Del Barba

12.35

A.S. 1120

Emendamento

Art. 12

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: << Il predetto contributo di solidarietà è incrementato nella misura del 100 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro.>>.

DEL BARBA, DI GIORGI, GINETTI, CANTINI, DE MONTE, LEPRI

Del Barba

12.36

A.S. 1120

Emendamento

Art. 12

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: << Il predetto contributo di solidarietà è incrementato nella misura del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro.>>.

DEL BARBA, DI GIORGI, GINETTI, CANTINI, DE MONTE, LEPRI

Del Barba

12.37

A.S. 1120
Emendamento
Art. 12

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

"4-bis. Nei giudizi pendenti per il riconoscimento dei benefici pensionistici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e di cui all'articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpretano nel senso che sono fatte salve le disposizioni previgenti alla data del 2 ottobre 2003 in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla medesima data del 2 ottobre 2003, il beneficio con esposizione qualificata ultradecennale all'amianto e che abbiano presentato domanda entro e non oltre il 15 giugno 2005.

4-ter. I relativi giudizi sono dichiarati estinti con compensazione delle spese. L'Inps provvede ai relativi riconoscimenti entro 120 giorni dalla dichiarazione di estinzione".

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: <<150 milioni>> con le seguenti:<<154 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale.

GHEDINI RITA, FEDELI, GATTI



12.38

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)


Art. 12

Dopo il comma 4, inserire i seguenti commi:

<<4-bis. A decorrere dal 1^a gennaio 2014, in considerazione del peculiare contesto dell'attuale situazione economica e della prioritaria esigenza di assicurare adeguate risorse finanziarie, ai titolari di trattamenti pensionistici con anzianità di servizio pari o inferiore a venticinque anni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1092, esercenti attività libero-professionale o consulenza ovvero di impresa, che produce reddito superiore a cinquantamila euro netti annui, il trattamento medesimo è sospeso.

4-ter. La sospensione è valida per tutto il periodo di esercizio dell'attività e comunque non oltre il compimento del settantesimo anno di età. A decorrere da tale data è ripresa l'erogazione del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. >>

Sen. Bisinella




Sen. Munerato



Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



12.39



Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Art. 12

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

<<4-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo.

4-ter. Qualora il trattamento di cui al comma 11-bis sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili. >>

Sen. Munerato



Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



12.40




A.S. 1120
Emendamento
Art. 12

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4-bis. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

«5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Se il percettore del compenso è titolare di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il limite massimo di cui al primo periodo è riferito al cumulo del suddetto compenso con il trattamento di pensione. A tal fine, l'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutte le società interessate i necessari elementi per la determinazione dei suddetti compensi. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente.»"

GHEDINI RITA, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, PARENTE,
SPILABOTTE



12.41

A.S. 1120
Emendamento
Art. 12

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4-bis. A decorrere dal 2014, sugli importi dei trattamenti pensionistici di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie secondo il metodo retributivo, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie pari al 5 per cento della parte eccedente la pensione integrata al trattamento minimo.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce le modalità di attuazione del presente comma.

I risparmi di spesa del presente comma sono destinati nella misura del cinquanta per cento al Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998 n. 230 e nella misura del cinquanta per cento a tirocini formativi e di orientamento."

LEPRI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILABOTTE, ZANONI




12.142

A.S. 1120
Emendamento
Art. 12

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'importo dei compensi per incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, conferiti dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, a soggetti già titolari di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, non può comunque essere superiore, su base annuale, al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione diminuito del trattamento di pensione percepito dai soggetti medesimi. A tal fine, l'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutte le amministrazioni interessate i necessari elementi per la determinazione dei suddetti compensi."

GATTI, GHEDINI RITA, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, PARENTE,
SPILABOTTE




A.S. 1120
Emendamento
Art. 12

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4-bis. All'articolo 2, comma 57, della legge le parole ", in misura pari al 27 per cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014," sono sostituite dalle seguenti "in misura pari al 27 per cento per l'anno 2012, per l'anno 2013 e per l'anno 2014,".

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, dopo le parole "in misura non inferiore a" inserire le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2014,".

GATTI
GHEDINI RITA
ANGIONI
D'ADDA
FAVERO
LEPRI
PARENTE
SPILABOTTE
VERDUCCI



12.44

12.145

Dopo il comma ~~5~~, aggiungere i seguenti:

~~5~~-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, i soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, e successive modificazioni, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

~~5~~-ter. Gli eventuali procedimenti amministrativi e i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma ~~5~~-bis, sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti, e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto".


Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: <<150 milioni>> con le seguenti:<< 200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:<<4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<<il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo>> sono soppresse;
- all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: <<2 per mille>> con le seguenti:<<2,1 per mille>>;
- all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:<<7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>
- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:<< 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<< 22 per cento>>.

PARENTE, GHEDINI RITA, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, SPILABOTTE



12.45

Emendamento A.S. 1120

All'articolo 12, sopprimere il comma 5

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. A decorrere dal 1^ gennaio 2014 è elevata dell'1% l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative"

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

On. Silvana Comaroli



On. Massimo Bitonci



On. Emanuela Munerato



12.46

EMENDAMENTO

ART. 12

Sopprimere il comma 5.

RAZZI



12.67



Emendamento
Art. 12

Sopprimere il comma 5.

SEN. LUIGI D'AMBROSIO LETTIERI

Floris (FLORIS)
Passani (PASSANI)
Esposito (ESPPOSITO)
Gualdani (GUALDANI)
Fili (FILI)

12.48

MANDELLI
IURLARO



Motivazione

La legge 335/95 ha dato la possibilità, alle Casse di Previdenza dei Professionisti, di passare dal sistema retributivo a quello contributivo *"nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti."*

Nel 2004 la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti ha approvato un nuovo regolamento, **illegittimo**, con il quale si è previsto il passaggio dal regime retributivo a quello contributivo, **in quanto non rispettoso del principio del pro rata**. Tale regolamento ha determinato un notevole contenzioso e le Casse di previdenza dei professionisti sono state soccombenti anche a livello di Suprema Corte.

Nella finanziaria del 2007 (legge n.296/2006) all'art. 1 c. 763 ultima frase, dietro sollecitazione delle Casse di Previdenza, è stata inserita la dizione *"Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge."* Anche questa frase ha determinato un notevole contenzioso ed anche in questo caso le Casse di previdenza sono state soccombenti; ultima la ordinanza della Corte di Cassazione n 18742/13.

Con l'inserimento del c. 5 art. 12 nella legge di stabilità, le Casse di Previdenza privatizzate, con una interpretazione autentica (**falsa**) dell'art.1 c. 763 legge 296/2006 intendono rimettere in discussione quanto già definito da decenni di contenzioso: **il rispetto del principio del pro rata per le anzianità già maturate.**

12.48



AS 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

ART. 12

Sopprimere il comma 5.

ALBERTINI



MARINO LUIGI



12.49

12.50

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis.

7. Per l'anno 2014, a favore dei soggetti con età pari o superiore a sessantacinque anni e che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, è corrisposta una somma aggiuntiva determinata dal decreto di cui al comma 10 in funzione dell'anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale. Se il soggetto è titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti. Se il soggetto è titolare solo di pensione ai superstiti, ai fini del calcolo della somma aggiuntiva di cui al presente comma, l'anzianità contributiva complessiva è computata al 60 per cento, ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dall'ordinamento per la determinazione del predetto trattamento pensionistico. Tale somma aggiuntiva è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con riferimento all'anno 2014, in sede di erogazione della tredicesima mensilità e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezzo il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Agli effetti delle disposizioni del presente comma, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

5-ter

7. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 6 e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore al limite reddituale di cui allo stesso comma 6 e inferiore al limite costituito dal predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva di cui al comma 6, la somma aggiuntiva è corrisposta fino a concorrenza del predetto limite.

5-quadro

8. Qualora i soggetti di cui al comma 6 non risultino beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il casellario centrale dei pensionati istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive

1/3

12.50

modificazioni, individua l'ente incaricato dell'erogazione della somma aggiuntiva di cui al comma 6, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalità indicati nello stesso comma.

9. ~~S. 9^o quinquies~~ La somma aggiuntiva di cui al comma 6 non costituisce reddito ai fini fiscali.

10. ~~S. 10^o sexies~~ Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori interessati, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le somme aggiuntive, nel limite massimo complessivo della somma del risparmio e dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 42 dell'articolo 10 e ai commi da 7-bis a 7-sexies dell'articolo 17, e le modalità di attuazione di quanto previsto dai commi da 6 a 9 del presente articolo.

conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

"42. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 600 milioni di euro per l'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento".

conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.

7-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al *7-bis* si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.

7-quater. All' articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nei limiti del 95 per cento".

7-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 6, comma 8, le parole "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 95 per cento";
- b) all'articolo 6, comma 9, le parole "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 95 per cento";
- c) all'articolo 7, comma 2, le parole "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 95 per cento".

7-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi *7-quater* e *7-quinquies*, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.

URAS *DP*
URAS, DE PETRIS

12.51

EMENDAMENTO

AS 1120

Art. 12

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili.

5-ter. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema contributivo, non possono superare i 10000 euro netti mensili.

5-quater. Qualora il trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.»


CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

1252

A.S. 1120
EMENDAMENTO
Art.12

12.53

Aggiungere in fine i seguenti commi:

5-bis.

7. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono inseriti i seguenti:

« 10-bis. In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al lavoratore l'accesso alla pensione anticipata alle seguenti condizioni:

a) risultare non occupato al 31 dicembre 2011 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo, oppure avere sottoscritto entro tale data accordi collettivi o individuali che come esito finale prevedevano il licenziamento;

b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto».

5-ter.

7. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2013, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.»

URAS, DE PETRIS BAROZZINO

A.S. 1120

Emendamento

Art. 12

12.54

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al comma 2-*quater* dell' articolo 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché i periodi relativi ai permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, di congedo straordinario di cui all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni e di contribuzione figurativa di cui all' articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, all' articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, e all'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120."»

5-ter. All'onere derivante dal comma 1, pari a 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»

DI GIORGI



A.S. 1120
Emendamento
Art. 12

12.55


Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

"5-bis. A decorrere dall'anno 2014, le pensioni integrate al minimo sono soggette a preventivo accertamento e valutazione della condizione economica e patrimoniale dei nuovi richiedenti e degli attuali beneficiari.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, definisce le soglie dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), anche opportunamente modificato al fine di tutelare l'uso dell'abitazione principale, che determinano la concessione totale o parziale, ovvero l'esclusione dal beneficio; definisce inoltre le modalità di attuazione del presente comma, tenendo conto dell'esigenza di garantire un progressivo percorso di adeguamento al nuovo regime.

5-ter. Eventuali risparmi derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, accertati dal confronto con la spesa storica, sono esclusivamente destinati nella misura del cinquanta per cento al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e di cui all'articolo 3, commi da 2 a 5, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 99; nella misura del venticinque per cento alla promozione di misure anche sperimentali di contrasto alla povertà; nella misura del venticinque per cento al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328."

LEPRI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILABOTTE, ZANONI



A.S. 1120
Emendamento
Art. 12

12.56

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

"5-bis. A decorrere dall'anno 2014, le pensioni sociali e gli assegni sociali sono soggetti a preventivo accertamento e valutazione della condizione economica e patrimoniale dei nuovi richiedenti e degli attuali beneficiari.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, definisce le soglie dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), anche opportunamente modificato al fine di tutelare l'uso dell'abitazione principale, che determinano la concessione totale o parziale, ovvero l'esclusione dal beneficio; definisce inoltre le modalità di attuazione del presente comma, tenendo conto dell'esigenza di garantire un progressivo percorso di adeguamento al nuovo regime.

5-ter. Eventuali risparmi derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, accertati dal confronto con la spesa storica, sono esclusivamente destinati nella misura del cinquanta per cento al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e di cui all'articolo 3, commi da 2 a 5, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 99; nella misura del venticinque per cento alla promozione di misure anche sperimentali di contrasto alla povertà; nella misura del venticinque per cento al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328."

LEPRI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILABOTTE, ZANONI



Dopo il comma **5** aggiungere i seguenti:

5-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, i soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, e successive modificazioni, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

5-ter. Gli eventuali procedimenti amministrativi e i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma **5-bis**, sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti, e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto”.

PARENTE, RITA GHEDINI

Parente

12.57

A.S. 1120
Emendamento
Art. 12

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

"5-bis. A decorrere dall'anno 2014, alla Tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono portate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "75 per cento" sono sostituite dalle seguenti "70 per cento";
- b) le parole "60 per cento" sono sostituite dalle seguenti "55 per cento";
- c) le parole "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti "45 per cento".

5-ter. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 5-bis sono destinati nella misura del cinquanta per cento al Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998 n. 230 e nella misura del cinquanta per cento a tirocini formativi e di orientamento."

LEPRI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI
GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA,
SPILABOTTE, ZANONI



12.58

12.57

A.S. 1120
Emendamento
Art. 12

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. I soggetti espulsi dal sistema produttivo, senza tutele per disoccupazione o mobilità e con almeno sessantadue anni di età e trentacinque di contribuzione, possono accedere al trattamento pensionistico senza versamento dei contributi volontari, purché ridotto di una trattenuta mensile comprensiva della quota di rateizzazione dei contributi volontari anticipati e degli interessi dovuti; possono inoltre utilizzare il trattamento di fine rapporto per pagare i contributi volontari. La rateizzazione dei contributi volontari anticipati deve concludersi entro e non oltre dieci anni. Il provvedimento avviene senza oneri per gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di attuazione del presente comma."

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: << 7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. >>;
- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: << 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;
- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 22 per cento >>;

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

1/2

38

SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo

LEPRI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI
GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA,
SPILLABOTTE, ZANONI, ANGIONI



12.59

12.60

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, all'alinea, dopo le parole: «che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011,» sono inserite le seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e»;


Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: <<70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: <<150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: <<4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: <<il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo >> sono soppresse;
- all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: <<2 per mille >> con le seguenti: <<2,1 per mille >>;
- all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: <<7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>;
- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: << 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;
- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: <<24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: <<22 per cento >>;

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

GATTI, GHEDINI RITA, ANGIONI, D'ADDA, FAVÈRO, FEDELI, LEPRI, PAGLIARI,
PARENTE, PEZZOPANE, SPILABOTTE



12.61

A.S. 1120
Emendamento
Art. 12

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. I soggetti autorizzati a presentare istanza di accesso alla contribuzione volontaria ai fini del trattamento pensionistico possono accedere allo stesso senza versamento dei contributi volontari, purché ridotto di una trattenuta mensile comprensiva della quota di rateizzazione dei contributi volontari anticipati e degli interessi dovuti; possono inoltre utilizzare il trattamento di fine rapporto per pagare i contributi volontari. La rateizzazione dei contributi volontari anticipati deve concludersi entro e non oltre dieci anni. Il provvedimento avviene senza oneri per gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge definisce le modalità di attuazione del presente comma."

Conseguentemente:

- a) *ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*
- all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
 - all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
 - all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: << 7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>;
 - all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: << 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;
 - all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 22 per cento >>;
- b) *La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.*

SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo

LEPRI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI
GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA,
SPILABOTTE, ZANONI, ANGIONI



12.61

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. Il comma 239 dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:
«239. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle associazioni e le fondazioni di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, di anzianità e la liquidazione del trattamento pensionistico per la pensione anticipata di cui al comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.»"

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:


- all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: <<70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: <<150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: <<4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: <<il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo >> sono soppresse;
- all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: <<2 per mille >> con le seguenti: <<2,1 per mille >>;
- all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: <<7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al

fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>;

- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:<< 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge , le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;
- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: <<24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<<22 per cento>>;

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

GATTI, GHEDINI RITA, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI,
PARENTE, SPILABOTTE



12.62

A.S. 1120
Emendamento
Art. 12

12.63

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. Le prestazioni di cui all'articolo 59 comma 16 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modifiche, all'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche, all'articolo 1 commi 788 e 791 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche sono dovute ai collaboratori a progetto e categorie assimilate anche quando il committente o l'associante non ha versato regolarmente i contributi alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995."

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:


- all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

"24-bis. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

«5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Se il percettore del compenso è titolare di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il limite massimo di cui al primo periodo è riferito al cumulo del suddetto compenso con il trattamento di pensione. A tal fine, l'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutte le società interessate i necessari elementi per la determinazione dei suddetti compensi. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente.».

24-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'importo dei compensi per incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, conferiti dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, a soggetti già titolari di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, non può comunque essere superiore, su base annuale, al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione diminuito del trattamento di pensione percepito dai soggetti medesimi. A tal fine, l'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutte le amministrazioni interessate i necessari elementi per la determinazione dei suddetti compensi."

GATTI, GHEDINI RITA, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE



AS 1120

EMENDAMENTO

12.64

Art. 12

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

<< 5-bis. All'art.2 della legge n. 92 del 2012 sostituire il comma 57 con il seguente:

"57. All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo, le parole: « in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per gli anni 2012, 2013 e 2014, al 28 per cento per l'anno 2015, al 30 per cento per l'anno 2016, al 31 per cento per l'anno 2017, al 32 per cento per l'anno 2018 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2019» e, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per gli anni 2008-2011, al 18 per cento per l'anno 2012, al 20 per cento per l'anno 2013, al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016". >>

Conseguentemente, al maggior onere, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2014, 100 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, si provvede mediante la soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui di cui all'art. 9, comma 14, nonché, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per l'anno 2015, sostituendo all'art. 10, comma 37, le parole "150 milioni di euro ^{anni} a decorrere dall'anno 2014" con le seguenti: "180 milioni di euro per l'anno 2014, 200 milioni di euro per l'anno 2015 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016", rimodulando proporzionalmente, altresì, gli importi di cui all'allegato 5 ivi richiamato.>>



SEN. ALBERTI CASELLI
SEN. BONFRIGLI
SEN. MILO
SEN. MANDELLI
SEN. CEDON

AS 1120

EMENDAMENTO

12.65

Art. 12

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

<< 5-bis. All'art.2 della legge n. 92 del 2012 sostituire il comma 57 con il seguente:

"57. All'articolo 1, comma 79, della legge-24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo, le parole: «e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per gli anni 2012, 2013 e 2014, al 28 per cento per l'anno 2015, al 30 per cento per l'anno 2016, al 31 per cento per l'anno 2017, al 32 per cento per l'anno 2018 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2019» e, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per gli anni 2008-2011, al 18 per cento per l'anno 2012, al 20 per cento per l'anno 2013, al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016". >>

Conseguentemente, al maggior onere, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2014, 100 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, si provvede mediante la soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui di cui all'art. 9, comma 14, nonché, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per l'anno 2015, sostituendo all'art. 10, comma 37, le parole "150 milioni di euro ^{anni} a decorrere dall'anno 2014" con le seguenti: "180 milioni di euro per l'anno 2014, 200 milioni di euro per l'anno 2015 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016", rimodulando proporzionalmente, altresì, gli importi di cui all'allegato 5 ivi richiamato.>>



Sen. Anna Bonaiuto
Sen. Corrado
Sen. Fico
Sen. Fusinato

A.S. 1120
Emendamento
Art. 12

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte in fine le seguenti parole : "e per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104."."

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: "150 milioni" con le seguenti: "153 milioni" e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale.

GHEDINI RITA, FAVERO, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, FEDELI,
PARENTE, PIZZETTI, SPILABOTTE



12.66

A.S. 1120
Emendamento
Art. 12

Dopo il comma 5 aggiungere in fine il seguente:

«5-bis. All'articolo 20, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Ai fini dell'applicazione della maggiorazione percentuale sui corrispettivi e dell'obbligo di versamento del relativo ammontare della contribuzione integrativa, previsti dalle norme previdenziali facenti capo agli Enti privati di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, non rileva il volume di affari concernente le prestazioni di servizi rese a soggetti non stabiliti sul territorio nazionale, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter del presente decreto”»

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

"24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:«< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:«< 21 per cento>

SPILABOTTE *Spi Labotte*

12.67

EMENDAMENTO

Art. 12

dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

All'articolo 12, aggiungere il ~~comma 5-bis~~.

5-bis. " L'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 è sostituito dal seguente:
"20. Ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono valide le certificazioni già rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) esclusivamente ai lavoratori direttamente dipendenti delle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005. Ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali sono considerati utili esclusivamente i periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003".

È conseguentemente abrogato il comma 9-bis dell'articolo 6 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

12.68

BARANI


A.S. 1120

EMENDAMENTO

Articolo 12


Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

~~Comma 5~~ ^{5-bis} "Anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, i soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, e successive modificazioni, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Gli eventuali procedimenti amministrativi e i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti, e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto".

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero degli Affari Esteri, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 3.000;
2015: - 3.000;
2016: - 3.000.

Matteo LUCAR


12.69

Emendamento art. 12, ~~comma 5~~

All'art. 12, è aggiunto il **dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:**

~~Comma 5~~ bis:

Anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, i soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, e successive modificazioni, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Gli eventuali procedimenti amministrativi e i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti, e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.

12.90



Sen. Anna Bonfrisco
 Bonfrisco
 Sen. CERONI
 Sen. RUIC
 Sen. MONDOLU

Emendamento art. 12, ~~comma 6~~

All'art. 12, ~~aggiunto il nuovo comma 6:~~ **DOPO IL COMMA 5 AGGIUNGERE IL SEGUENTE:**

5-bis. ~~Comma 6.~~ Anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, i soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, e successive modificazioni, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Gli eventuali procedimenti amministrativi e i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti, e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.

Sen. PAGANO



12.71



12.72

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"5-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, i soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, e successive modificazioni, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Gli eventuali procedimenti amministrativi e i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti, e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto."

RUSSO



MOTIVAZIONE

Con una norma di interpretazione autentica si vuole chiarire che i soci delle cooperative artigiane che instaurano un rapporto di lavoro di tipo autonomo (L. 142/01, art. 1, comma 3) hanno titolo per l'iscrizione nella gestione artigiani.

Ciò perché le differenti interpretazioni offerte dalle varie sedi Inps territoriali determinano da diversi anni un contenzioso notevole, con esiti incerti sia per le cooperative sia per le sedi INPS. Infatti, anche la giurisprudenza è altalenante.

La norma specifica che ai fini IRE rileva l'articolo 50 (già 47) del DPR 917/86.

Entrambe le disposizioni (previdenziale e fiscale) non determinano con alcuna minore entrata per lo Stato, in quanto:

- ai fini INPS se la cooperativa versa alla gestione speciale artigiani, il socio avrà la pensione degli artigiani e non quella, più onerosa, prevista per i dipendenti;
- ai fini IRE (imposta sul reddito) l'aliquota applicabile è sempre in base al dichiarato e, quindi, non c'è nessuna differenza in base all'inquadramento (dipendente-autonomo) del socio.

Preme evidenziare che durante la passata legislatura, la proposta era stata già accolta dalla Camera dei Deputati nel corso dell'approvazione (dicembre 2010) dell'AC 2424 Foti - Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Il provvedimento era stato successivamente esaminato presso il Senato con il numero di AS 2514, ma non ha potuto terminare l'iter parlamentare.

Ovviamente, trattandosi di sola semplificazione fiscale, la norma non necessita di copertura.

Emendamento A.S. 1120

All'articolo 12, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5[•]bis. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 Dicembre 2011, n.216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.14, dopo le parole "guadagni ordinaria", sono aggiunte le seguenti: "i permessi per la cura di familiari a carico con disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate".

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. A decorrere dal 1^o gennaio 2014 è elevata dell'1% l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative"

Sen. Bisinella

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci



12.73


A.S. 1120
Emendamento
Art. 12

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

“5-bis. Per l'anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è del 27%.”

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, dopo le parole "in misura non inferiore a" inserire le seguenti "26 milioni di euro per l'anno 2014, ”.

GHEDINI RITA
GATTI
ANGIONI
D'ADDA
FAVERO
LEPRI
PARENTE
SPILABOTTE
VERDUCCI



12.74

A.S. 1120
Emendamento
Art. 12

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. All'articolo 1, comma 231, lettera c) della legge 24 dicembre 2012 n. 228, le parole: "30 giugno 2012", sono sostituite dalle seguenti; "31 dicembre 2012"

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: <<150 milioni>> con le seguenti:<<152 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

GATTI, GHEDINI RITA, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PARENTE,
PEZZOPANE, SPILABOTTE

CS

12.75

A.S. 1120
Emendamento
Art. 12

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte in fine le seguenti parole : "e per i congedi e i permessi concessi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104."."

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 1.000;

2015: - 1.500;

2016: - 2.000.

GATTI, GHEDINI RITA, ANGIONI, D'ADDA, LEPRI, FEDELI, PARENTE, PIZZETTI,
SPILABOTTE



12.76

A.S. 1120
Emendamento
Art. 12

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. Il personale che ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, proveniente dall'ISPESL e trasferito all'INAIL a far data dal 31 maggio 2010, conserva il regime di previdenza vigente presso l'Amministrazione di provenienza»."


Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 150;

2015: - 150;

2016: - 150.

GATTI



12.77

EMENDAMENTO

AS 1120

Art. 12


12.78

dopo il comma 5 inserire il seguente:

“5-bis. All’articolo 19-ter del decreto legge 29 novembre 2008, n.185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, come modificato dall’articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n.183 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole: “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016” e le parole “31 gennaio 2012” sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio 2017”;
- b) al comma 2, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2018”;
- c) al comma 3, le parole: “31 dicembre 2008” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2011”.

Paolo Galimberti



Alessandro (DIANDELLI)
BB (BOCCA)

MOTIVAZIONE

Considerato il permanere della situazione di crisi dei consumi, è necessario mantenere l'intervento categoriale di sostegno al reddito per gli operatori del settore commerciale e turistico costretti a cessare anticipatamente l'attività. Tale misura che è completamente a carico dei destinatari, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ha l'obiettivo di evitare che i soggetti in questione si trovino nella situazione di essere privi di reddito e di pensione.

Appare, quindi, indispensabile consentire l'accesso agli indennizzi per le aziende commerciali in crisi fino al 31 dicembre 2016.

Per quanto riguarda la misura, l'intervento, d'importo pari alla pensione minima, viene concesso a favore degli esercenti attività commerciali costretti a cessare anticipatamente l'attività nei tre anni precedenti il pensionamento di vecchiaia.

Si tratta di una particolare forma di ammortizzatore sociale la cui erogazione non comporta alcun onere per lo Stato, dal momento che viene autofinanziato dalla categoria attraverso una specifica contribuzione a carico di tutti gli iscritti alla gestione pensionistica commercianti presso l'INPS. A tal fine il contributo aggiuntivo dello 0,09%, già dovuto fino al 31.12.2014, viene prorogato fino al 31.12.2018. Va sottolineato, peraltro, che il Fondo indennizzi commerciali presso l'INPS fa registrare (dati consuntivo 2012) 347 milioni di euro di attivo



Punto 5) MINI ASPI

A.S. 1120

12.59

12

5

Art

All'articolo ~~5~~ dopo il comma ~~20~~, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 20 è aggiunto il seguente: "20-bis. In via sperimentale, per gli anni 2013 e 2014, l'indennità di cui al comma 20 è riconosciuta, in presenza di dieci settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria, in favore dei medesimi soggetti di cui al citato comma 20, ivi inclusi i soggetti occupati in attività stagionali, definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni".

Gasparri

Chiavaroli

MILLO

GERONI

RELAZIONE

Moratoria per il 2013 e il 2014 con modifica dei requisiti per l'accesso all'indennità di disoccupazione da 13 a 10 settimane.

La legge 92/12, meglio nota come "riforma" Fornero, è intervenuta, oltre che sul mercato del lavoro, anche sul sistema di protezione sociale e in particolare ha disposto la sostituzione della vecchia indennità di disoccupazione ordinaria e di quella a requisiti ridotti con due nuovi strumenti: l'Aspi (Assicurazione sociale per l'Impiego) e la mini Aspi. Le nuove norme approvate in materia di sussidi alla disoccupazione con la Legge 92/2012 sono entrate a regime quest'anno, con l'introduzione della mini-Aspi in sostituzione della precedente indennità di disoccupazione ordinaria (non agricola) con "requisiti ridotti". L'indennità di disoccupazione mini-Aspi spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l'occupazione (compresi gli apprendisti). Il requisito contributivo è la presenza di almeno 13 settimane di contribuzione (versata o dovuta) derivante da attività lavorativa svolta nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, a differenza delle 78 giornate previste dallo strumento precedente; l'indennità, così come il versamento dei contributi figurativi, ha una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione.

Numerosi lavoratori stagionali hanno rischiato quest'anno di non poter accedere alle tutele, soprattutto in alcune regioni del centro-nord del nostro Paese, dove da un lato gli effetti della crisi economica e dall'altro il meteo poco favorevole nel mese di giugno hanno penalizzato l'avvio della stagione estiva, pregiudicando il raggiungimento delle 13 settimane di contribuzione richieste ai lavoratori per l'accesso alla mini-Aspi. Dall'analisi della banca dati SILER (Sistema Informativo Lavoro Emilia-Romagna) del Centro per l'impiego di Rimini, risulta ad esempio che, nelle settimane dal 19 agosto al 28 settembre, sono giunti a scadenza circa 23.000 contratti di lavoro, di cui tra l'altro solo 8.000 circa corrispondenti a persone in possesso di una dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa valida.

~~Si ritiene perciò necessario un percorso di riforma complessiva dell'istituto della mini-Aspi, considerato che l'erogazione del beneficio per un periodo pari alla metà delle settimane di~~

contribuzione determina un abbassamento consistente degli importi rispetto all'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, e che analogamente viene ridotta la contribuzione figurativa.

- L'emendamento intende introdurre una deroga che consenta per gli anni 2013 e 2014 ai lavoratori stagionali di accedere all'indennità anche con un numero più basso di giorni di contribuzione, riducendo da 13 a 10 le settimane di contribuzione richieste, per garantire ai lavoratori non solo la copertura della disoccupazione, ma anche la salvaguardia degli accrediti ai fini pensionistici.

12.79

A.S. 1120
Emendamento
Art. 12

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) i dipendenti delle società pubbliche, private e miste che transitano a enti pubblici, aziende speciali o consortili per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscono agli stessi enti pubblici, aziende speciali o consortili le funzioni esercitate dalle citate società".»

CALEO

Calearo

12.80

ART. 12

1128

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All' articolo 24, comma 15-bis del d.l.201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n.214 dopo le parole "per i lavoratori dipendenti" eliminare le parole "del settore privato" .

SCALONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Relazione

Si tratta di eliminare una ingiustificata discriminazione che penalizza i dipendenti pubblici rispetto alla generalità degli altri lavoratori. I lavoratori pubblici, infatti a differenza dei lavoratori privati, non hanno avuto alcuna attenuazione dello scalone pensionistico imposto dalla legge di riforma contenuta nella legge 214/2011.

Mentre i dipendenti privati che maturavano il diritto alla pensione entro il 31.12.2012 in ogni caso possono accedere alla pensione a partire dal 64° anno, tale possibilità è negata ai dipendenti pubblici. In alcuni casi per pochi giorni alcuni dipendenti pubblici hanno avuto un differimento della pensione di 7 anni.

Parimenti le donne lavoratrici del pubblico impiego sono escluse dai benefici della lettera b. Peraltro il settore pubblico ha già modificato il regime pensionistico per riassorbire le eccedenze imposte dalla spending review. In definitiva si tratta di non penalizzare i dipendenti pubblici di amministrazioni che non presentano esuberi rispetto a quelli di amministrazioni che evidenziano eccedenze.

92

EMENDAMENTO

ARTICOLO 12

Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del DDL 5-1120 aggiungere il seguente comma: 5-bis "All'articolo 24, comma 15-bis del d.l.201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n.214 dopo le parole "per i lavoratori dipendenti" eliminare le parole "del settore privato".

RAZIONALE:

Si tratta di eliminare una ingiustificata discriminazione che penalizza i dipendenti pubblici rispetto alla generalità degli altri lavoratori. I lavoratori pubblici, infatti a differenza dei lavoratori privati, non hanno avuto alcuna attenuazione dello scalone pensionistico imposto dalla legge di riforma contenuta nella legge 214/2011.

Mentre i dipendenti privati che maturavano il diritto alla pensione entro il 31.12.2012 in ogni caso possono accedere alla pensione a partire dal 64° anno, tale possibilità è negata ai dipendenti pubblici. In alcuni casi per pochi giorni alcuni dipendenti pubblici hanno avuto un differimento della pensione di 7 anni.

Parimenti le donne lavoratrici del pubblico impiego sono escluse dai benefici della lettera b. Peraltro il settore pubblico ha già modificato il regime pensionistico per riassorbire le eccedenze imposte dalla spending review. In definitiva si tratta di non penalizzare i dipendenti pubblici di amministrazioni che non presentano esuberi rispetto a quelli di amministrazioni che evidenziano eccedenze.

Di seguito la ricostruzione del testo

Art. 24 comma 15-bis legge 214/2011 attuale

15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima: a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni; b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni

Art. 24 comma 15-bis legge 214/2011 modificato con emendamento Anaao

15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima: a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni; b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni.

A.S. 1120

Art.12

Emendamento

Dopo il comma 5 aggiungere in fine il seguente comma:

^{5-bis} All'ultimo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sostituire la parola: «articolo» con il seguente «comma».”

GATTI, GHEDINI RITA, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE,
SPILABOTTE

12.83

A.S. 1120

Art.12

Emendamento

Dopo il comma 5 aggiungere in fine il seguente comma:

“5-bis. All'ultimo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sostituire la parola: « articolo », con la seguente « comma ».”



URAS, DE PETRIS



BAROZZINO

12.86

AS 1120

Art. 12

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: "5-bis. All'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, le parole: «, da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «e da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni»".

RITA GHEDINI, FEDELI, ANGIONI

Ghedini

12.85

AS. 1120

EMENDAMENTO

ART. 12

All'art. 12 dopo il comma 5 aggiungere il seguente

Il 5° comma dell'art. 3 della L. 27.05.1977 nr. 284 si interpreta nel senso che le disposizioni concernenti il computo del Servizio comunque prestato, con percezione dell'indennità del Servizio d'Istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della L. 22.XII.1969 nr. 967, si applicano anche nel caso in cui venga costituita posizione assicurativa previdenziale a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro dipendente regolato dal Diritto Privato.

Sen. Anna Bonfrisco

SEN. BONDI

SEN. MILI

SEN. MANDELLI

SEN. REPETTI




12.86

A.S. 1120
Emendamento
Art. 12

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis.A decorrere dall'anno 2014 la quota contributiva a carico dei collaboratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 non può superare la quota percentuale prevista a carico dei lavoratori dipendenti."

GHEDINI RITA, GATTI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI,
PARENTE, SPILABOTTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'F' or similar character.

12.87

AS 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

ART. 12

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. "L'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato".

MARINO *L. Marino*

D'ONGHIA

Luigi De Luca

MERLONI

Merloni

12.88

Emendamento Art. 12, comma 5-bis

All'articolo 12, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. "L'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato".



Sen. Anna Bonaiuto
Sen. Fico

Sen. Ceroni
Sen. Fico
Sen. Manduca

1289

AS 1120

Emendamento all'art. 12

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. L'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato."

RUSSO



MOTIVAZIONE

La norma di cui si chiede l'abrogazione dispone che le retribuzioni sino a € 5.000 annui per le esibizioni musicali dal vivo non sono soggette al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria in presenza di alcuni elementi soggettivi (prestazioni rese da giovani fino a 18 anni, studenti fino a 25 anni, soggetti titolari di pensione di età superiore a 65 anni e coloro che svolgono un'attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento di tali contributi).

Tale norma, la cui *ratio* va ricercata nel voler favorire le prestazioni di tipo amatoriale, si è dimostrata, in realtà, uno strumento di concorrenza sleale nei confronti dei musicisti professionisti, molti dei quali sono riuniti in cooperativa.

Il settore dello spettacolo è, infatti, caratterizzato da prestazioni intermittenti. Non è, pertanto, inusuale che musicisti professionisti svolgano anche altra attività lavorativa per integrare il loro reddito. Tale norma comporta, pertanto, che chi svolge anche un'altra attività lavorativa è molto spesso preferito dagli impresari a chi si dedica integralmente all'attività artistica.

La norma risulta, inoltre, discriminatoria anche sotto il profilo oggettivo, applicandosi esclusivamente alle esibizioni musicali dal vivo.

Si sottolinea, infine, che dall'abrogazione della norma deriverebbe un maggiore introito per l'INPS, stimato dal legislatore nel 2006 in 15 milioni di euro annui.

12.90

All'articolo 12, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. "L'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato".

Bianconi (BIANCONI)

1291

RELAZIONE

Emendamento all'art. 12, A.S. 1120

All'articolo 12, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. "L'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato".

~~1134~~

Motivazione

La norma di cui si chiede l'abrogazione dispone che le retribuzioni sino a € 5.000 annui per le esibizioni musicali dal vivo non sono soggette al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria in presenza di alcuni elementi soggettivi (prestazioni rese da giovani fino a 18 anni, studenti fino a 25 anni, soggetti titolari di pensione di età superiore a 65 anni e coloro che svolgono un'attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento di tali contributi).

Tale norma, la cui *ratio* va ricercata nel voler favorire le prestazioni di tipo amatoriale, si è dimostrata, in realtà, uno strumento di concorrenza sleale nei confronti dei musicisti professionisti, molti dei quali sono riuniti in cooperativa.

Il settore dello spettacolo è, infatti, caratterizzato da prestazioni intermittenti. Non è, pertanto, inusuale che musicisti professionisti svolgano anche altra attività lavorativa per integrare il loro reddito. Tale norma comporta, pertanto, che chi svolge anche un'altra attività lavorativa è molto spesso preferito dagli impresari a chi si dedica integralmente all'attività artistica.

La norma risulta, inoltre, discriminatoria anche sotto il profilo oggettivo, applicandosi esclusivamente alle esibizioni musicali dal vivo.

Si sottolinea, infine, che dall'abrogazione della norma deriverebbe un maggiore introito per l'INPS, stimato dal legislatore nel 2006 in 15 milioni di euro annui.

Arma

12.91

A.S. 1120
Emendamento
Art. 12

12.6.1

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

"Art. 12-bis.

(Riconoscimento del diritto all'anticipazione del pensionamento per assistenza a figli conviventi gravemente disabili per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e i lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato)

1. In via sperimentale per il triennio 2014-2016, i lavoratori dipendenti del settore pubblico e i lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi idonei a conseguire entro quattro anni il diritto al pensionamento anticipato o di vecchiaia, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono accedere a domanda, a decorrere dalla data di maturazione dei predetti requisiti e per tutto il periodo antecedente alla data effettiva di pensionamento, all'anticipazione del pensionamento, a condizione che ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:

a) abbiano assistito continuativamente per almeno diciotto anni uno o più figli conviventi disabili in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con percentuale di invalidità riconosciuta pari al 100 per cento e con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992, ai quali sia stata concessa, a seguito di istanza presentata prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, l'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 21 novembre 1988, n. 508;

b) all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 2 della presente legge, risultino conviventi o abbiano stabilmente convissuto con i figli disabili per almeno diciotto anni;

c) alla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi idonei al riconoscimento del diritto all'anticipazione del pensionamento ai sensi del presente articolo, i figli disabili non risultino deceduti;

d) i figli conviventi disabili non percepiscano alcuna contribuzione per attività lavorativa.

2. Nel caso di *handicap* congenito o di *handicap* che si manifesta dalla nascita, certificato da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, l'assistenza continuativa è comunque calcolata dalla data di nascita. Ai fini del computo del periodo di assistenza continuativa di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, non rilevano i periodi di ricovero a tempo pieno e in modo continuativo dei figli disabili in

istituti specializzati, ad eccezione dei periodi per i quali vi sia certificazione medico-sanitaria dell'istituto di ricovero che attesti la necessità a fini terapeutici della presenza di un genitore.

3. In via sperimentale per il triennio 2014-2016, i lavoratori dipendenti del settore pubblico e i lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'INPS, che abbiano assistito due o più figli disabili e per i quali ricorrano i presupposti di cui al comma 1, possono accedere a domanda all'anticipazione del pensionamento, a decorrere dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi idonei a conseguire entro cinque anni il diritto al pensionamento anticipato o di vecchiaia, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e per tutto il periodo antecedente alla data effettiva di pensionamento.

4. Il diritto di cui al presente articolo può essere goduto da un solo genitore convivente per ciascun figlio disabile. Il fratello o la sorella del disabile possono beneficiare del diritto previdenziale di cui al presente articolo soltanto se entrambi i genitori sono assenti o impossibilitati a prestare assistenza al figlio disabile per gravi motivi di salute, come attestato da apposita certificazione di morte o sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, ovvero se entrambi i genitori non convivono più con il figlio disabile, in quanto residenti ed effettivamente domiciliati in una differente località.

5. La liquidazione dei trattamenti di fine servizio per i lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni decorre comunque dal mese successivo al conseguimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti in via ordinaria per l'accesso al pensionamento, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, indipendentemente dalla data di effettivo accesso al pensionamento anticipato ai sensi del presente articolo.

6. Ai fini del riconoscimento dell'anticipazione del pensionamento, i soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge presentano un'apposita domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Alla domanda, che riporta i dati anagrafici del richiedente e del figlio disabile assistito, sono allegati in originale o in copia conforme all'originale:

a) certificazioni attestanti l'invalidità al 100 per cento, la totale inabilità lavorativa e la condizione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relative al figlio disabile assistito, come definito dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, rilasciate dalle commissioni mediche preposte;

b) ulteriore certificazione comprovante lo stato di disabilità, risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, qualora il periodo di assistenza continuativa del figlio disabile, come definito dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, abbia avuto inizio precedentemente all'accertamento della disabilità da parte delle commissioni mediche preposte;

c) autocertificazione comprovante l'esercizio della potestà genitoriale e, nel caso si tratti di fratello o sorella, certificazione di morte o di impossibilità, per gravi motivi di salute,

del genitore ad assistere il figlio disabile, come risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale;

d) certificazione storico-anagrafica comprovante la convivenza nel periodo di assistenza, come definito dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge.

7. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente nel caso in cui il fatto costituisca reato, in caso di comprovata insussistenza dei requisiti relativi all'invalidità, alla totale inabilità lavorativa e alla condizione di gravità, richiesti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, si applica l'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, si applicano anche agli accertamenti circa la sussistenza dei requisiti relativi all'invalidità, alla totale inabilità lavorativa e alla condizione di gravità, richiesti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

9. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 14, lettera *e-bis*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni in materia di requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto continuano altresì ad applicarsi, ai lavoratori che maturino, entro ventiquattro mesi successivi al 31 dicembre 2011, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *a*), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, a condizione che ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:

a) abbiano fruito, alla data del 31 dicembre 2011, del congedo per assistenza ai figli con *handicap* grave, ai sensi dell'articolo 33, comma 1 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per un periodo complessivamente non inferiore a due anni;

b) abbiano assistito continuativamente, per almeno diciotto anni, uno o più figli conviventi disabili in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con percentuale di invalidità riconosciuta pari al 100 per cento e con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della tabella di cui al citato decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, ai quali sia stata concessa, a seguito di istanza presentata prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, l'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *b*), della legge 21 novembre 1988, n. 508;

c) i figli conviventi disabili non percepiscano alcuna contribuzione per attività lavorativa;

d) alla data del 31 dicembre 2011, i figli disabili non risultino deceduti.

10. Nel caso di *handicap* congenito o di *handicap* che si manifesta dalla nascita, certificato da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, l'assistenza continuativa è comunque calcolata dalla data di nascita. Ai fini del computo del periodo

di assistenza continuativa di cui al comma 1, lettera *b*), del presente articolo, non rilevano i periodi di ricovero a tempo pieno e in modo continuativo dei figli disabili in istituti specializzati, ad eccezione dei periodi per i quali vi sia certificazione medico-sanitaria dell'istituto di ricovero che attesti la necessità a fini terapeutici della presenza di un genitore.

11. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di presentazione all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) della domanda di accesso al beneficio di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, nonché le ulteriori misure attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

12. All'articolo 6, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i periodi di congedo fruiti dai genitori di soggetto con *handicap* in situazione di gravità, comprensivi dei periodi di prolungamento del congedo ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».

Consequentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all'articolo 12, al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a dodici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a quattordici volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 10 per cento della parte eccedente quattordici volte il trattamento minimo INPS fino a venti volte il trattamento minimo INPS, al 15 per cento della parte eccedente venti volte il trattamento minimo INPS fino a trenta volte il trattamento minimo INPS e al 20 per cento della parte eccedente trenta volte il trattamento minimo INPS." e dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" sono soppresse.

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata per l'anno 2014 agli interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

GHEDINI RITA, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, PARENTE,
SPILABOTTE

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

"Art. 12-bis.

(Disposizioni per il riconoscimento ai lavoratori della libertà di scelta nell'accesso al trattamento pensionistico per i lavoratori espulsi dal mercato del lavoro).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano un'anzianità contributiva di almeno 35 anni possono accedere al pensionamento flessibile al compimento del requisito minimo di 62 anni di età fino al requisito massimo di 70 anni di età, purché l'importo dell'assegno, secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza, sia almeno pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale, e purché siano stati licenziati per giustificato motivo oggettivo o collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, o titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 31 dicembre 2013, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione.

2. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza. Alla quota calcolata con il sistema retributivo si applica la riduzione o la maggiorazione di cui alla tabella A allegata alla presente legge, in relazione all'età di pensionamento effettivo e agli anni di contributi versati, al fine di conseguire l'invarianza dei costi tra i due sistemi.

3. Sono fatte salve, se più favorevoli, le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché le disposizioni in materia di esclusione dai limiti anagrafici per i lavoratori che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva di almeno quarantuno anni.

4. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2016, l'adeguamento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita è determinato nella misura di tre mesi complessivi, in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

TABELLA A
(Articolo 1, comma 2).

Età di pensionamento effettivo	Anni di contribuzione					
	35	36	37	38	39	40
62	-8	-7,7	-7,3	-6,9	-6	-3
63	-6	-5,7	-5,3	-4,9	-4	-2
64	-4	-3,7	-3,3	-2,9	-2	-1
65	-2	-1,7	-1,3	-0,9	-0,5	-0,3

66	0	0	0	0	0	0
67	2	2	2	2	2	2
68	4	4	4	4	4	4
69	6	6	6	6	6	6
70	8	8	8	8	8	8

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: <<70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: <<150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: <<4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: <<il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo >> sono soppresse;
- all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: <<2 per mille >> con le seguenti: <<2,1 per mille >>;
- all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: <<7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>;
- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: << 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge , le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;
- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: <<24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: <<22 per cento >>;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

GHEDINI RITA, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE



12.0.2

Emendamento

Articolo 12

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

<<12-bis

1. Gli Istituti Pubblici di Educazione con personalità giuridica propria che all'entrata in vigore della presente legge non hanno più i requisiti per esercitare le attività del proprio oggetto sociale devono essere commissariate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La nomina del commissario, avviene con decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca che vi procede con il provvedimento che ordina la liquidazione.
3. Al commissario compete l'attività di liquidazione.
4. Il commissario liquidatore degli Istituti Pubblici di Educazione viene nominato Presidente uscente.>>

12.0.3

Sen. Giuseppe Esposito



Emendamento

ART. 12

Dopo l'articolo inserire il seguente:

<< Articolo 12-bis

Al comma 2, dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n°282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n°27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) Al primo periodo, le parole: " 1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014"
- 2) Al secondo periodo, le parole: " 30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: " 30 giugno 2014"
- 3) Al terzo periodo, le parole: " 30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014">>

Conseguentemente, all'articolo 9 sopprimere il comma 13.

Aliani (NANDELLI)
12.0.4



Emendamento

Articolo 12

Dopo l'articolo inserire il seguente:

<< articolo 12-bis

Al comma 2, dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n°282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n°27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) Al primo periodo, le parole: " 1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti:
"1° gennaio 2014"
- 2) Al secondo periodo, le parole: " 30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti:
" 30 giugno 2014"
- 3) Al terzo periodo, le parole: " 30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti:
"30 giugno 2014">>

12.0.5




Sen. MILO

Sen. D'ANNA

Sen. FALANGA

Sen. LANGELLA

Sen. SIBILIA

A.S. 1120

EMENDAMENTO

All'articolo 13

Al comma 1, lettera a), dell'articolo 13 sostituire le parole "all'importo di 19.390 milioni" con le seguenti: "all'importo di 19.540 milioni".

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 8, sostituire dalle parole "triennio 2014-2016" fino alla fine del periodo con le seguenti: "biennio 2015-2016".

Conseguentemente, all'articolo 7 sopprimere il comma 3 e al comma 6, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "90 milioni".

Conseguentemente, all'articolo 13, sopprimere i commi 12,13, 14 e 15.

Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



13.1


EMENDAMENTO

All'articolo 13


Apportare le seguenti modificazioni:

- a) Comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b): al secondo periodo, la parola 2016 è sostituita con la seguente: "2017";
- b) Comma 1, sopprimere la lettera c);
- c) Sopprimere il comma 2;
- d) Sostituire il comma 3 con il seguente: "al comma 450 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228, la parola "2016" è sostituita con la seguente "2017";
- e) Sostituire il comma 12 con il seguente: "12: Per l'anno 2014 le regioni a statuto ordinario assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare, per l'importo di 560 milioni di euro"
- f) Sostituire il comma 13 con il seguente: "13. L'ammontare del concorso in termini di saldo netto da finanziare per ciascuna regione è determinato mediante accordo da sancire entro il 31 gennaio 2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da recepire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2014. In caso di mancata deliberazione della Conferenza, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 febbraio 2014.
- g) Sostituire il comma 14 con il seguente: "14. Le somme di cui al comma 13 sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale entro il 31 marzo 2014 e non sono considerate ai fini del Patto di stabilità interno".

Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



13.2

Emendamento AS 1120

Il comma 2 dell'articolo 13 è così sostituito:

All'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 dopo il comma 449 è inserito il seguente comma 449-bis:

"449-bis. L'ammontare dell'obiettivo di ciascuna regione a statuto ordinario in termini di competenza eurocompatibile, per gli esercizi dal 2014 al 2017, è determinato a seguito dell'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Lo scostamento dell'ammontare di ciascun obiettivo come sopra determinato, calcolato in termini di obiettivo pro-capite, non potrà comunque superare, in valore assoluto, il 10% dell'ammontare dell'obiettivo pro-capite complessivo delle regioni a statuto ordinario.

In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e' comunque emanato , ripartendo l'obiettivo complessivo in proporzione alla popolazione residente in ciascuna regione a statuto ordinario, alla fine del terzultimo anno precedente, secondo i dati ISTAT."

Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



13.3


Emendamento AS 1120

Il comma 2 dell'articolo 13 è così sostituito:


All'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 dopo il comma 449 è inserito il seguente comma 449-bis:

"L'ammontare dell'obiettivo di ciascuna regione in termini di competenza eurocompatibile, per gli esercizi dal 2014 al 2017, è determinato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, in proporzione alla popolazione residente alla fine del terzo anno precedente, secondo i dati ISTAT."

Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



13.4

AS 1120

EMENDAMENTO

Art. 13

POPO LA
TABELLA, AGGIUNGERE

Al comma 2, ~~dopo le parole "agli importi indicati nella tabella seguente."~~ è inserito il seguente periodo "Gli importi indicati per ciascuna Regione nella suddetta tabella possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio di ciascun anno, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da recepire con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 febbraio di ciascun anno"


Stefano


Uras


De Petris

13.5

A.S. 1120

Emendamento

Art. 13

Al comma 2, dopo la tabella, aggiungere il seguente periodo: "Gli importi indicati per ciascuna Regione nella suddetta tabella possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio di ciascun anno, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da recepire con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 febbraio di ciascun anno"

TOMASELLI,



13.6

AS 1120

EMENDAMENTO


Art. 13

~~LA TABELLA~~

~~AGGIUNGERE~~

Al comma 2, dopo ~~le parole "agli importi indicati nella tabella seguente."~~ è inserito il seguente periodo "Gli importi di cui alla predetta tabella assorbono quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111"


Stefano


Uras


De Petris

13.7


A.S. 1120

Emendamento

Art. 13

Al comma 2, dopo la tabella, aggiungere il seguente periodo: "Gli importi di cui alla predetta tabella assorbono quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111"

TOMASELLI,



13.8

AS 1120
Emendamento
Art. 13

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Sono esclusi dalle ulteriori riduzioni del complesso delle spese finali delle Regioni disposti dai commi da 1 a 5 del presente articolo i trasferimenti iscritti nella Tabella C per gli anni 2014, 2015 e 2016 al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328"»

Conseguentemente,

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 6,000;
2015: - 1,000;
2016: - 1,000.

Lepri

LEPRI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI
GIORGI, FAVERO, FISSORE, GATTI, MANASSERO, MARCUCCI, MORGONI,
MOSCARDELLI, PADUA, PAGLIARI, SCALIA, SPILLABOTTE, ZANONI, GHEDINI RITA

13.9

A.S. 1120
Emendamento
Art. 13

Il comma 6 è soppresso.

TOMASELLI,

Tomaselli

13.10

AS 1120

EMENDAMENTO

Art. 13

Il comma 6 è ~~abrogato~~ **SOPRESO**


Stefano


Uras


De Petris

13.11

Emendamento AS 1120

All'articolo 13, il comma 6 è soppresso

Sen. Bitonti



Sen. Comaroli



13.12

A.S. 1120

Art. 13

Sostituire il comma 6, con il seguente: "6. A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono soppresse:

- a) *le lettere b) e c) dell'articolo 1, comma 463, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;*
- b) *lettere b) e c) dell'articolo 32, comma 24, della legge 12 novembre 2011, n. 183".*

Conseguentemente:

- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

TOMASELLI

Tomaselli

13.13

AS 1120

EMENDAMENTO

Art. 13

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Sono abrogate, a decorrere dal 2014, le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 463 dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 e le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 24 dell’art. 32 della Legge 12 novembre 2011, n. 183”


Stefano


Uras


De Petris

13.14

A.S. 1120
EMENDAMENTO

All'articolo 13

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:


6.bis: al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n.213, le parole: "del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno" sono soppresse e dopo le parole: "gli equilibri economico finanziari degli Enti e" sono aggiunte le seguenti: "per la verifica con riferimento ai rendiconti consuntivi, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno";

6.ter: Al comma 167 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266, dopo le parole: "del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno" sono aggiunte le parole: "con riferimento al rendiconto".

Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



13.15

A.S. 1120

EMENDAMENTO

All'articolo 13

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

"6-bis. In sede di emanazione del decreto direttoriale previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni ed integrazioni, le quote di anticipazione attribuite alle Regioni, ma non richieste da queste ultime, restano nella disponibilità delle medesime per il completamento dei programmi di investimento tecnologici in sanità e dei relativi pagamenti alle imprese. Per quanto previsto al periodo precedente non si applica il comma 5, dell'articolo 3, del richiamato decreto-legge n. 35 del 2013."

Sen. Comaroli 

Sen. Bitonci 

13.16

A.S. 1120
Emendamento
Art. 13

Il comma 7 è soppresso.

TOMASELLI,

Tomaselli

13.17

AS 1120

EMENDAMENTO

Art. 13

SOPRESO

Il comma 7 è ~~abrogato~~


Stefano


Uras


De Petris

13.18

Emendamento AS 1120

All'articolo 13, il comma 7 è soppresso

Sen. Bitonci

Sen. Comaroli



13.19

Emendamento AS 1120

All'art. 13 del Disegno di Legge di Stabilità 2014 è aggiunto il seguente comma 7-bis:

“All'articolo 32, comma 4 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 sono aggiunte le seguenti lettere:

^{quises}
~~n-sexies~~) delle spese relative ai contributi per il diritto allo studio degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado;

^{Sexies}
~~n-septies~~) delle spese destinate alle borse di studio universitarie rimosse a titolo di tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e di cui al Fondo integrativo statale previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.”

Sen. Bitonci
Sen. Comaroli
Comaroli

13.20

AS 1120

EMENDAMENTO

Articolo 13

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7bis. " All'articolo 32, comma 4 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 è aggiunta la seguente lettera: n-quinquies) delle spese per i pagamenti effettuati in favore degli enti locali, soggetti al patto di stabilità interno, a valere sui residui passivi di parte capitale."

Conseguentemente:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: << 2 per mille >> con le seguenti: << 2,1 per mille >>;
- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: << 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 22 per cento >>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

13.21

BROGLIA, ZANONI, LAI

Brogli

A.S. 1120

Emendamento

Art. 13

AGGIUNGERE

Dopo il comma 7, ~~introdurre~~ il seguente:

«7- bis. All'articolo 32, comma 4, della Legge n. 183, del 12 novembre 2011, di seguito alla lettera *n-quater*) è aggiunta la seguente: "*n - quinquies*) per il triennio 2014-2016, delle spese sostenute dalla Regione Molise, a valere sui fondi stanziati dalla Delibera CIPE n. 62/2011 per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002, in ragione dei trasferimenti dello Stato alla Regione Molise, secondo i seguenti tetti massimi annuali: 100,2 milioni di euro per l'anno 2014, 110,00 milioni di euro per l'anno 2015 e 136,00 milioni di euro per l'anno 2016".»

Conseguentemente:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: «< 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni>>;
- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2014: -30.200;
2015: -10.000;
2016: -36.000.

RUTA

Ruta

13.22

95

A.S. 1120

Emendamento

Art. 13

AGGIUNGERE

Dopo il comma 7, ~~introdurre~~ il seguente:

«7- bis. All'articolo 32, comma 4, della Legge n. 183, del 12 novembre 2011, di seguito alla lettera *n-quater*) è aggiunta la seguente: "*n - quinquies*) per il triennio 2014-2016, delle spese sostenute dalla Regione Molise, a valere sui fondi stanziati dalla Delibera CIPE n. 62/2011 per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002, in ragione dei trasferimenti dello Stato alla Regione Molise, secondo i seguenti tetti-massimi annuali: 100,2 milioni di euro per l'anno 2014, 110,00 milioni di euro per l'anno 2015 e 136,00 milioni di euro per l'anno 2016".»

Conseguentemente :

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: «< 40 milioni di euro per l'anno 2014, 630 milioni nell'anno 2015 e 1370 milioni>>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «< 150 milioni>> con le seguenti: «< 200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 10.200;
2015: - 30.000;
2016: - 26.000.

RUTA

Ruta

13.23

96

AS 1120
Emendamento

Art. 13

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al comma 4, articolo 32, della legge 12 novembre 2011 n. 183 dopo la lettera n-quater) è aggiunta la seguente: “n-*quinquies*) per gli anni 2014, 2015 e 2016 delle spese sostenute dalla Regione Molise, a valere sui fondi stanziati dalla Delibera CIPE n. 62/2011 per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell’ottobre e del novembre 2002, in ragione dei trasferimenti dello Stato alla Regione Molise. L’esclusione opera nei limiti complessivi di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”

~~Roma, 7 novembre 2013~~

Sen. Roberto Ruta

Roberto Ruta

13.24

A.S. 1120

EMENDAMENTO

All'articolo 13


Dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis: all'articolo 32, comma 4, della legge n.183 del 12 novembre 2011, dopo la lettera n-quater) è aggiunta la seguente: <<n-quinqies): per il triennio 2014-2016, delle spese sostenute dalle Regioni per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici>>".

Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



13.25

Emendamento al Disegno di Legge di stabilità 2014

All'art. 13 è aggiunto il seguente comma 7-bis:

"All'articolo 32, comma 4 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 sono aggiunte le seguenti lettere:
quibus
~~n-sexies~~ delle spese a valere sulle risorse assegnate a favore della Regione del Veneto e destinate ad interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna;

La disposizione opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro dall'anno 2015.

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole; ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Sen. Bitonci

Sen. Comaroli


13.26

Emendamento AS 1120

All'art. 13 del Disegno di Legge di Stabilità 2014 è aggiunto il seguente comma 7-bis:

“ All'articolo 32, comma 4 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 ~~sono~~ ^{e'} aggiunti ~~le~~ ^{le} seguenti ~~letter~~ ^{lettere} ~~che~~ ^{che} ~~compongono~~ ^{compongono} ~~il~~ ^{il} ~~perimetro~~ ^{perimetro} ~~dei~~ ^{dei} ~~benefici~~ ^{benefici} ~~del~~ ^{del} ~~presente~~ ^{presente} ~~articolo~~ ^{articolo} ~~relativo~~ ^{relativo} ~~alle~~ ^{alle} ~~spese~~ ^{spese} ~~finalizzate~~ ^{finalizzate} ~~alla~~ ^{alla} ~~difesa~~ ^{difesa} ~~idraulica~~ ^{idraulica} ~~e~~ ^e ~~idrogeologica~~ ^{idrogeologica} ~~del~~ ^{del} ~~territorio~~ ^{territorio}, ~~degli~~ ^{degli} ~~abitati~~ ^{abitati}, ~~dei~~ ^{dei} ~~beni~~ ^{beni} ~~e~~ ^e ~~delle~~ ^{delle} ~~infrastrutture~~ ^{infrastrutture}, ~~alla~~ ^{alla} ~~regimazione~~ ^{regimazione} ~~dei~~ ^{dei} ~~corsi~~ ^{corsi} ~~d'acqua~~ ^{d'acqua} ~~ed~~ ^{ed} ~~alla~~ ^{alla} ~~sistemazione~~ ^{sistemazione} ~~dei~~ ^{dei} ~~versanti~~ ^{versanti} ~~nonché~~ ^{nonché} ~~alla~~ ^{alla} ~~valorizzazione~~ ^{valorizzazione}, ~~difesa~~ ^{difesa}, ~~manutenzione~~ ^{manutenzione} ~~e~~ ^e ~~ripascimento~~ ^{ripascimento} ~~dei~~ ^{dei} ~~litorali~~ ^{litorali}. ”

Sen. Bitonci



Sen. Comaroli



13.27

Emendamento AS 1120

All'art. 13 è aggiunto il seguente comma 7-bis:


“All'articolo 32, comma 4 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 è aggiunta la seguente lettera:

n-quinquies) delle spese per i pagamenti effettuati in favore degli enti locali, soggetti al patto di stabilità interno, a valere sui residui passivi di parte capitale.”


Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



Sen. Bisinella



13.28

Emendamento AS 1120


All'art. 13 del Disegno di Legge di Stabilità 2014 è aggiunto il seguente comma 7-bis:

"All'articolo 32, comma 4 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 sono aggiunte le seguenti lettere:

^{quibus}
~~n-sexles~~) per gli anni 2014, 2015, 2016, delle spese relative ai percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, realizzati ai sensi della Legge n. 53 del 28 marzo 2003 e del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226."


Sen. Comaroli

Sen. Bitonci



13.29

A.S. 1120

EMENDAMENTO

Articolo 13

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

<<7-bis. L'articolo 1, il comma 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è così modificato: dopo le parole "per l'anno 2013" sono aggiunte "e 2014". Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 è abrogato.>>

SANGALLI, GUERRIERI, LAI

Sangalli

13.30

Emendamento AS 1120

All'art. 13 è aggiunto il seguente comma 7-bis:

L'articolo 1, comma 7 del D. L. 8 aprile 2013, n. 35 come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è così modificato:


dopo le parole "per l'anno 2013" sono aggiunte "e 2014".

Il comma 8 dell'articolo 1 del D. L. 8 aprile 2013, n. 35 come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 è abrogato.

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

Sen. Bisinella



13.31

A.S. 1120

Emendamento

Art. 13

Al comma 8 aggiungere in fine il seguente periodo:

<<Detto maggior gettito sarà dato dalla differenza fra l'importo delle entrate erariali conseguenti all'applicazione delle nuove aliquote e l'importo quello che si sarebbe ottenuto, a parità di spesa finale per il contribuente, continuando ad applicare le precedenti aliquote. >>

LAI, CUCCA, ANGIONI

lai

13.32

DDI 1120

Art. 13

Al comma 9, sopprimere il secondo periodo.

Sen. Lanièce, Sen. Palermo, Sen. Zeller, Sen. Zin, Sen. Panizza, Sen. Franzini

Sen. BERGER

13.33



AS 1120

ART. 13

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 16 cessano di avere applicazione qualora vengano raggiunte intese, entro il 30 giugno 2014, tra lo Stato e ciascuna autonomia speciale in merito all'adozione di interventi diversi, in grado di concorrere in misura corrispondente al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il periodo considerato nei medesimi commi 8, 9 e 16.»

Conseguentemente,

al comma 11, sostituire le parole: "entro il 30 aprile 2014", con le seguenti: «entro il 30 giugno 2014.»

SEN. ZELLER 

SEN. PALERMO

SEN. BERGER

13.34



AS 1120

ART. 13

Dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. Mediante intesa tra lo Stato e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da concludersi entro il 30 giugno 2014, è definite l'ambito per il trasferimento o la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti, in particolare, alle agenzie fiscali dello Stato e alle funzioni amministrative, organizzative e di supporto riguardanti la giustizia civile, penale e minorile, con esclusione di quelle relative al personale di magistratura, nonché al Parco Nazionale dello Stelvio. L'assunzione di oneri avviene in luogo e nei limiti delle riserve di cui all'articolo 13, comma 8, e computata quale concorso al riequilibrio della finanza pubblica nei termini dello stesso comma. Con il predetto accordo, lo Stato e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli *standard* minimi di servizio e di attività che lo Stato si impegna a garantire sul territorio provinciale con riferimento alle funzioni i cui oneri sono sostenuti dalle province, nonché i parametri e le modalità per la quantificazione e l'assunzione degli oneri. Con apposite norme di attuazione avviene il completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa.»

SEN. ZELLER

SEN. BERGER

SEN. PALERMO

13. 35



AS 1120

ART. 13

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 117, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«117. Ciascuna delle due Province autonome assicura annualmente un intervento finanziario pari a 40 milioni di euro istituendo apposite postazioni nel bilancio pluriennale»;

b) dopo il comma-117, è inserito il seguente:

«117-bis. Con successiva intesa tra le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Regioni Lombardia e Veneto, sentito il Ministero per gli affari regionali vengono definiti:

- 1) i criteri di individuazione dei progetti e delle iniziative di cui al comma precedente, riservando in ogni caso una quota di finanziamento a progetti a valenza sovraregionale;
- 2) le modalità di gestione delle risorse, garantendo l'erogazione dei finanziamenti annuali da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 117, secondo il principio dei fabbisogni di cassa;
- 3) le modalità di gestione dei progetti approvati e finanziati nelle annualità 2010-11 e 2012 dall'Organismo di Indirizzo e delle relative risorse.»;

c) i commi da 118 a 121 sono soppressi».

SEN. ZELLER

SEN. BERGER

SEN. PALERMO

13.36

EMENDAMENTO**ART. 13**

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

« 11-*bis*. Nelle Regioni sottoposte a Piani di Rientro e/o a limitazioni di assunzioni, gli Enti del S.S.N. possono coprire posti dirigenziali in area amministrativa con incarichi a tempo determinato, in presenza di posto vacante in dotazione organica, nel rispetto dei principi e delle regole del D.lgs 165/2001 e successive modificazioni, ricorrendo a dipendenti della stessa Azienda o Ente, appartenenti al comparto, in possesso dei requisiti di legge di accesso alla dirigenza e che abbiano maturato significativa e specifica esperienza nei settori interessati. I posti lasciati liberi da tali dipendenti sono indisponibili per tutta la durata degli incarichi dirigenziali ».

BARANI


13.33

Emendamento AS 1120

All'articolo 13, al comma 12, sostituire le parole "secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto ordinario, nella tabella seguente" con le seguenti: "mediante accordo da sancire, entro il 30 Novembre 2013, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni"



Sen. Comaroli

Sen. Bitonci



13.38

Emendamento

Art. 13

Al comma 15, sostituire le parole: "escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale e del trasporto pubblico locale" con le seguenti: "escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, del trasporto pubblico locale e al pagamento dei debiti per le infrastrutture"

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: << 2 per mille >> con le seguenti: << 2,1 per mille >>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

RANUCCI, SANGALLI

Ranucci

13.39

A.S. 1120
Emendamento
Art. 13


*Al comma 15, dopo le parole: "del Servizio sanitario nazionale" aggiungere le seguenti:
"delle politiche sociali e per le non autosufficienze, secondo quanto già previsto dal
comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 giugno 2013, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99".*

Conseguentemente,

all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

*"24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito
con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >>
sono sostituite dal seguente: << 22 per cento >>*

RITA GHEDINI
GATTI
VERDUCCI




13.40

EMENDAMENTO
A.S. 1120

Articolo 13

Al comma 15 le parole: “ *e del trasporto pubblico locale*” sono sostituite dalle seguenti: “, *del trasporto pubblico locale e del settore agricolo,*”.

Sen. Candiani, Sen. Comaroli, Sen. Bitonci



13.41

EMENDAMENTO ALL'AS 1120

Art. 13

All'articolo 13, comma 15, sostituire le parole: "e del trasporto pubblico locale" con le seguenti: "del trasporto pubblico locale e dell'evento Expo 2015"

Sen. Crosio



Sen. Comaroli



13.42



A.S. 1120

~~Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2014)~~

Articolo 13

~~EMENDAMENTO~~

Al comma 15 dopo le parole“, escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale e del trasporto pubblico locale” è aggiunta la seguente “ e le risorse per le politiche sociali e per le non autosufficienze”

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento.”

ROMANI Maurizio, TAVERNA, SIMEONI, FUCSIA

Roman

13.43

A.S. 1120

Emendamento

Art. 13

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 il complesso delle spese finali per la regione Molise e' determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto di quelle effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 30 milioni di euro per l'anno 2014, 30 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: -30.000;

2015: -30.000;

2016: -30.000.

RUTA



13.44

97


EMENDAMENTO

ART. 13

« Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-*bis*. Al comma 3, dell'articolo 16, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, al terzo periodo, dopo la parola "SIOPE", aggiungere le seguenti: "e a decorrere dall'anno 2014, in proporzione al valore del PIL annuo risultante dalle ultime rilevazioni disponibili Istat".»

FLORIS



13.45



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento ha lo scopo di ripartire in base al criterio del PIL anche il concorso finanziario posto, con l'articolo 16, comma 3, del D.L. 95/2012, a carico delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome, e non solo l'ulteriore misura prevista dal Disegno di Legge stabilità 2014.

Il nuovo criterio risulta più equo in quanto rappresentativo delle capacità contributive dei singoli enti ad autonomia rafforzata e consente di superare le distorsioni determinate dal precedente criterio dei consumi intermedi rilevati da SIOPE considerato che le rilevazioni dal SIOPE generano delle vistose e inaccettabili anomalie a causa delle diverse leggi di contabilità che contraddistinguono le Speciali.

La stessa Ragioneria Generale dello Stato ha ammesso che il criterio dei consumi intermedi espone lo Stato alle presumibili impugnazioni da parte delle autonomie speciali. Il nuovo criterio eliminerebbe il pericolo degli eventuali ricorsi alla Corte Costituzionale.

Si segnala che il presente emendamento non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.


13.45


DDI 1120

Art. 13

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

<<17bis. Il criterio di riparto assunto per la tabella di cui al comma 16 è anche applicato, a decorrere dal 2014, in caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la determinazione degli importi degli accantonamenti di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.>>.

Sen. Lanièce, Sen. Palermo, Sen. Zeller, Sen. Zin,


SEN. BERGER


13.46




AS 1120

ART. 13

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. A partire dal 2014, il criterio di riparto assunto per la tabella di cui al comma 16 è altresì applicato, in caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sugli accantonamenti di cui all'articolo 16, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.»

SEN. ZELLER 

SEN. PALERMO

SEN. BERGER

13.47

A.S. 1120

Emendamento

Art. 13

Dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

“17 bis. Sono abrogate le disposizioni di cui all’art. 32, comma 24, lettere b) e c) della Legge 12 novembre 2011, n. 183”.

TOMASELLI



13.48

A.S. 1120


Emendamento

Art. 13

Dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

"17 bis. All'art. 7, comma 1, lett. a), ultimo periodo, della Legge 6 settembre 2011, n. 149, l'anno 2011 è sostituito con l'anno 2007".

TOMASELLI



13.49


AS 1120

EMENDAMENTO

Art. 13

Dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

"17- bis. All'art. 7, comma 1, lett. a), ultimo periodo della Legge 6 settembre 2011, n. 149, l'anno 2011 è sostituito con l'anno 2007".


Stefano


Uras


De Petris

13.50

AS 1120

EMENDAMENTO

Art. 13

Dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

"17- bis. Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 32, comma 24, lettere b) e c) della Legge 12 novembre 2011, n. 183".


Stefano

Uras



De Petris



13.51

Emendamento

AS 1120

(legge di stabilità-2014)

Art. 13

Aggiungere, in fine i seguenti commi:

“18-bis. Il Fondo di cui comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni, è ridotto per l'anno 2014 nella “Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari” dell'importo di 560 milioni di euro.

18-ter. È istituito il “Fondo per finanziare la riduzione del debito delle Regioni a statuto ordinario” con la dotazione finanziaria per il 2014 di 560 milioni di euro.

18-quater. All'onere relativo ai minori interessi attivi derivanti dal comma 18-bis pari a 19.000.000 euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.9, comma 8, del decreto – legge 30 dicembre 1997, n.457 e successive modificazioni e integrazioni.”

MANDELLI



13.52



Relazione

Per favorire la riduzione del debito delle regioni a Statuto ordinario si ritiene necessario l'istituzione di un apposito Fondo i cui oneri sono sostenuti attraverso la riduzione per il 2014 della sezione parte regionale del Fondo di cui al DL 35/2013.

Infatti, la liquidità messa a disposizione dal Fondo (sezione regionale) del DL 35/2013 è **utilizzabile solo nei limiti previsti dal patto di stabilità interno**, limiti che con il disegno di legge di stabilità sono ulteriormente ridotti per le Regioni. **Pertanto le Regioni non potrebbero accedere a ulteriori prestiti non potendo garantire la possibilità di spesa.**

Si sottolinea che i tagli sul tetto del patto di stabilità sono anche sostanziali e riducono di pari importo anche i trasferimenti alle Regioni (ecco la situazione dal 2011 a oggi):

tagli ai trasferimenti e riduzione del Patto di stabilità RSO	2011	2012	2013	2014	2015
DL 78/2010	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
DL 98/2011			800	1.600	1.600
DL 138/2011		1.120	800		
legge stabilità 2012 (L.183/2011)		745	855	855	855
DL 95/2012		700	1.000	1.000	1.050
legge stabilità 2013 (L.228/2012)			1.000	1.000	1.000
ddl stabilità 2014				700	991
contributo Patto di stabilità RSO	4.000	7.065	8.955	9.655	9.996

Oltre alla riduzione dell'obiettivo di spesa (patto) il disegno di legge ha previsto un ulteriore concorso delle Regioni a statuto ordinario al miglioramento del saldo netto da finanziare per 560 milioni nel 2014 che si aggiunge ai tagli di trasferimenti (o riversamenti allo Stato) previsti dal DL 95/2011 per 1.050 mld nel 2015.

Al netto della spesa sanitaria, la spesa corrente primaria delle Amministrazioni territoriali è prevista in riduzione del 7,8% tra il 2012 e 2016.

L'emendamento mira ad attenuare gli effetti di queste disposizioni



13.52

A.S. 1120
EMENDAMENTO

All'articolo 13

Dopo il comma 18, inserire i seguenti:

"18.bis: Il Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64 e successive modificazioni, è ridotto per l'anno 2014 nella "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" dell'importo di 560 milioni di euro.

18.ter: E' istituito il "Fondo per finanziare la riduzione del debito delle Regioni a statuto ordinario" con la dotazione finanziaria per il 2014 di 560 milioni di euro.

18.quater: All'onere relativo ai minori interessi attivi derivanti dal comma 19 pari a 19.000.000 euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 1997, n.457 e successive modificazioni e integrazioni."

Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



13.53

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

18-bis. Non sono computate ai fini del vincolo del patto di stabilità interno le risorse statali e regionali nonché le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle regioni per l'esecuzione di interventi finalizzati alla prevenzione del rischio idraulico ed idrogeologico, previsti in piani e programmi statali, regionali e locali in materia di difesa del suolo.

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: <<150 milioni>> con le seguenti: <<200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

- all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: << 6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>.


- all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: << 7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>

- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: << 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: <<20 per cento>> sono sostituite dal seguente: <<22 per cento>>;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

MARTINI



13.54

A.S. 1120

Emendamento

Art. 13

Dopo il comma 18 inserire i seguenti:

"18-bis. All'articolo 5, comma 4-ter, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A seguito della cessazione dello stato di emergenza, lo Stato, d'intesa con le Regioni interessate, individua le idonee forme di finanziamento per sostenere la ricostruzione delle opere strutturali ed infrastrutturali necessarie a garantire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate dall'emergenza, tenuto conto di quanto disposto ai sensi del comma 2, lettera c), e dei piani di intervento e ricostruzione adottati. Le spese effettuate dalle Regioni ai fini di cui al periodo precedente sono escluse dai limiti del patto di stabilità interno.»

18-ter. All'articolo 32, comma 4, lettera h), della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole «legge 24 febbraio 1992, n. 225 » sono inserite le seguenti « e di quelle per la ricostruzione delle opere strutturali ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, della medesima legge,»

CALEO


13.55

AS 1120

Emendamento

Art. 13

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18bis. All' articolo 5 comma 4 ter della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è inserito in fine il seguente periodo: "A seguito della cessazione dello stato di emergenza, lo Stato d'intesa con le Regioni interessate individua le idonee forme di finanziamento per sostenere la ricostruzione delle opere strutturali ed infrastrutturali necessarie a garantire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate dall'emergenza, tenuto conto di quanto disposto ai sensi del comma 2 lettera c) e dei piani di intervento e ricostruzione adottati. Tali fondi sono esclusi dal patto di stabilità."

18ter. All'articolo 32, comma 4, lettera h), della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole "legge 24 febbraio 1992, n. 225" sono inserite le seguenti "e di quelle per la ricostruzione delle opere strutturali ai sensi dell'articolo 5, comma 4 ter della medesima legge."

MARINO Mauro Maria, FAVERO



13.56

A.S. 1120

Emendamento

~~ART. 10~~ **ART. 13**

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

<<18-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014 non rilevano fra le spese finali delle regioni e province autonome soggette ai limiti del patto di stabilità interno, le spese per la realizzazione degli interventi finanziati dal fondo per lo sviluppo e la coesione sociale di cui alla legge 289/2002, articoli. 60 e 61, e ciò in misura corrispondente alle spese annualmente previste dello Stato per il finanziamento dei medesimi interventi.

18-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, è quantificato l'importo dell'esclusione di cui al comma 18-bis ed è ripartito tra regioni e province autonome in proporzione al fabbisogno di ciascun ente in base ai criteri definiti nel medesimo decreto.>>

RUSSO, DE MONTE, PEGORER, SONEGO, LAI

Russo

13.57

A.S. 1120


Emendamento

Art. 13

Dopo il comma 18 inserire il seguente: "18-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività economiche e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, i trasferimenti assegnati a favore delle popolazioni e dei territori terremotati del maggio 2012 della Regione Emilia-Romagna, a titolo di cofinanziamento della quota nazionale e regionale del contributo di solidarietà, sono esclusi dal patto di stabilità interno della Regione stessa nella misura complessiva massima di 60 milioni di euro per l'anno 2014."

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

"24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 20,8 per cento >



BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, GHEDINI RITA, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

13.58

A.S. 1120
Emendamento
Art. 13

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

"18-bis. I finanziamenti stanziati dalle Regioni con fondi propri e gli importi relativi alle tasse regionali per il diritto allo studio di cui all'articolo 3, commi 21, 22, 23 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni."

Conseguentemente,

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni>> con le seguenti:<< 200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

- all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:<< 7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>


- all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

"24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"."

- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:<< 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50."

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI



13.59

~~ART. 10~~ **ART. 13**

2
Dopo il comma 18, aggiungere *la* seguente:

<<18-bis. Analogamente a quanto previsto per le altre regioni e province autonome, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 non rilevano fra le spese finali soggette ai limiti del patto di stabilità interno della Regione Autonoma della Sardegna, le spese relative alla realizzazione di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.>>

Conseguentemente:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:<< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni>>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni>> con le seguenti:<< 200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

LAI, CUCCA, ANGIONI, MANCONI, PEGORER, SONEGO

lai

13.60

A.S.1120

Emendamento

Articolo 13

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:


“18-bis. In attesa del recepimento della Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 in materia di efficienza energetica e in attuazione degli obblighi previsti per gli edifici pubblici dagli articoli 5, 6 e 7 della direttiva medesima, le limitazioni di spesa di cui al presente articolo non si applicano per tutti gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico regionale, ivi comprese le Regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, in tutti i casi in cui è dimostrata la riduzione complessiva di spesa di gestione e la fattibilità tecnico-finanziaria dell'intervento.”,

conseguentemente all'articolo 14, dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

“15-bis. In attesa del recepimento della Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 in materia di efficienza energetica e in attuazione degli obblighi previsti per gli edifici pubblici dagli articoli 5, 6 e 7 della direttiva medesima, le limitazioni di spesa di cui al presente articolo non si applicano per tutti gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico degli enti locali in tutti i casi in cui è dimostrata la riduzione complessiva di spesa di gestione e la fattibilità tecnico-finanziaria dell'intervento.”.

13.6A

Marinello



AS 1120
Emendamento

Art. 13

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18 bis Dopo la lettera "n bis)" del comma 4, dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunta la seguente:

"n ter) per gli anni 2014, 2015 e 2016, delle spese effettuate a valere sulle risorse del cofinanziamento nazionale dei piani di sviluppo rurale, in attuazione delle disposizioni del Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 500 milioni di euro per l'anno 2014, di 500 milioni di euro per l'anno 2015 e di 500 milioni di euro per l'anno 2016." »

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."


GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

13.62

Emendamento AS 1120

All'articolo 13, è aggiunto infine il seguente comma:

1864 Al comma 1, lett. h), dell'art. 8 della Legge 5 maggio 2009, n. 42 sono soppresse le parole "*fatta eccezione per quelli già destinati al fondo perequativo di cui all' articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e attualmente corrisposti a valere sul gettito dell'IRAP,*" sono soppresse.


Conseguentemente,

Al comma 1 dell'art. 7 del Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 è soppresso l'ultimo periodo.

Sen. Bitonci



Sen. Comaroli



13.63

Emendamento A.S. 1120

All'art. 13 è infine aggiunto il seguente comma:

186s. "All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al termine del comma 254 è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2013 le somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma fino a concorrenza di 120 milioni non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno";

b) al termine del comma 271 è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2013 le somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma fino a concorrenza di 100 milioni non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno";


c) al termine del comma 272 è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2013 le somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma fino a concorrenza di 75 milioni non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno";

d) al termine del comma 273 è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2013 le somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno"."

Sen. Bitonci

Sen. Bellot

Sen. Comaroli



13.64

EMENDAMENTO

All'articolo 13

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

<<18.bis: all'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n.183, la lettera n-bis) è sostituita dalla seguente:

"n-bis: delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari, ivi comprese le spese sostenute utilizzando le risorse derivanti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale e destinate all'attuazione del Piano di Azione e Coesione. Per le Regioni ricomprese nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di phasing in nell'Obiettivo Competitività, di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n.1083/2006, tale esclusione è subordinata all'Accordo sull'attuazione del Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011">>

Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



13.65

A.S. 1120

EMENDAMENTO

ART. 13

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

"18-bis. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e di servizi, anche nel contesto del sistema a rete di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni e le città metropolitane che non abbiano ancora costituito una propria centrale di committenza possono stipulare con Consip S.p.A. apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti sulla cui base Consip svolge attività di centrale di committenza, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le regioni sottoposte, sulla base della normativa vigente, ai piani di rientro dai deficit sanitari sono tenute a procedere ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ovvero ai sensi del precedente periodo."

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

Tomaselli

13.66

Emendamento A.S. 1120

All'articolo 13 è infine aggiunto il seguente comma:


8 bis. All'art. 1 del decreto legge 31 ottobre 2013, n.126 "Misure urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio" è aggiunto il seguente comma 8 bis:

" 8 bis. Per l'anno 2013 è attribuito a Regione Lombardia un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese in conto capitale per la realizzazione di EXPO 2015. Il contributo di cui al periodo precedente non è computato ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.64 e successive modifiche e integrazioni, utilizzando la dotazione per l'anno 2013 della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" e per i minori interessi attivi derivanti, pari a 850.000 euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.9, comma 8, del decreto - legge 30 dicembre 1997, n.457 e successive modifiche e integrazioni."

Se. Bitonci



Sen. Comaroli



13.67



A.S. 1120

Emendamento

~~Art. 18~~ **ART. 13**

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

<<18-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di sanita' penitenziaria", all'articolo 49, primo comma, numero 7, dello Statuto speciale della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole: "nove decimi" sono sostituite con le parole: "9,19 decimi".>>

PEGORER, SONEGO, DE MONTE, RUSSO, LAI

Pegorer

13.68

A.S. 1120

Emendamento

~~Art. 18~~ **ART. 13**

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

<<18-bis. Analogamente a quanto previsto per le altre regioni e province autonome, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 non rilevano fra le spese finali soggette ai limiti del patto di stabilità interno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, le spese relative alla realizzazione di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.>>

DE MONTE, PEGORER, RUSSO, SONEGO, LAI

De Monte


13.69

Emendamento

Art 13

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente

<< 18.bis Le Regioni applicano il principio dell'irretroattività dei giudizi di illegittimità costituzionale resi dalla Corte Costituzionale su leggi regionali di stabilizzazione ai rapporti di lavoro consolidati nei Servizi Sanitari Regionali con il conseguente ripristino del rapporto di lavoro a tempo indeterminato degli operatori sanitari de-stabilizzati.>>

Perrone 



13.70

45

Motivazione

L'emendamento mira a garantire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica la piena funzionalità degli ospedali del Servizio Sanitario Nazionale.

13.70



A.S. 1120

EMENDAMENTO

All'articolo 13


Dopo il comma 18, aggiungere il seguente comma:

"18-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 321 ,dopo le parole: " della citata Tabella 2", sono inserite le seguenti parole: "fino all'anno d'imposta 2011".

Sen. Comaroli



Sen. Bitonci




13.71

Emendamento AS 1120


All'articolo ~~1~~¹³, dopo il comma 18 è aggiunto, infine, il seguente:

"18-bis

Il comma 8 dell'articolo 25 del Decreto-Legge n. 1 del 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 è abrogato".


Sen. Comaroli

Sen. Bitonci




13.72

AS 1120
Emendamento
Art. 13

Dopo il comma 18 inserire il seguente:

«18-bis. All'articolo 14, comma 31-ter, lettera b) decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n.122, le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015"».

MANASSERO



13.73

Emendamento AS 1120

Dopo all'articolo 13, è ~~in fine~~ aggiunto il seguente ~~articolo~~:

ART. 13-BIS

A partire dal 1° Gennaio 2014, è istituito presso Cassa depositi e prestiti un apposito Fondo per operazioni di cessione dei crediti scaduti o esigibili, anche mediante cartolarizzazione degli stessi con costi ed oneri finanziari a carico delle amministrazioni debitorie.


La disposizione si applica a favore degli Enti locali che:

- a) Hanno rispettato il Patto di Stabilità nell'ultimo triennio;
- b) Non abbiano dichiarato il dissesto finanziario, così come previsto all'articolo 244 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267, negli ultimi dieci esercizi;
- c) Non abbiano decretato, negli ultimi dieci esercizi, lo scioglimento del consiglio comunale, ovvero di quello provinciale, a seguito di fenomeni di infiltrazioni e di condizionamento di tipo mafioso

La dotazione del Fondo opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2014, a 100 milioni per l'anno 2015 e a 100 milioni per il 2016.

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: *ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.*

Sen. Bitonci



Sen. Comaroli



13.0.1

AS 1120

EMENDAMENTO

Art. 14

All'articolo 14,

apportare le seguenti modifiche:

a) ~~anteponere~~ al comma 1, il seguente:

<<01. All'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) al comma 1, le parole "a decorrere dall'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per il solo anno";
- 2) al comma 19, sostituire le parole "e a decorrere dal 2013" con le seguenti: "per il solo 2013
- 3) sopprimere ogni altra disposizione in contrasto con quelle di cui alle precedenti lettere"
- b) al comma 1, lettera c), sopprimere la frase che va dalle parole ", a 14,07" fino alle parole "al 2017"
- c) al comma 3, lettera c), sopprimere le frasi che vanno dalle parole ", a 15,07" fino alle parole "e 2017">>

Conseguentemente, al maggior onere, valutato in 1.000 milioni per ciascuno degli anni del periodo del quadriennio 2014-2017, si provvede mediante corrispondente incremento degli importi indicati nella Tabella richiamata al comma 2, dell'art. 13



SEN. CEROMINI

Sen. Anna Bonaiuto

SEN. MILI

SEN. MANDELLI

14.1

A.S. 1120

Emendamento

Art. 14

ca. 6

Al comma 1 sostituire le lettere c) e d) ~~dalle~~ seguenti:

c) le parole: "e a 14,8 per cento per gli anni 2013 e successivi" sono sostituite dalle seguenti: "a 14,8 per cento per l'anno 2013, a 14,07 per cento per l'anno 2014, a 12,05 per cento per gli anni dal 2015 al 2017";

d) le parole: "e a 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016" sono sostituite dalle seguenti: "e a 14,07 per cento per l'anno 2014 e a 12,05 per cento per gli anni dal 2015 al 2017".

Conseguentemente

- al comma 3, sostituire le lettere b) e c) dalle seguenti:

b) al comma 6 lettera b) le parole: "e a 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016" sono sostituite dalle seguenti: "a 15,8 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per l'anno 2014 e a 13,05 per cento per gli anni dal 2015 al 2017";

c) al comma 6 lettera c) le parole: "a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per gli anni dal 2014 al 2016" sono sostituite dalle seguenti: "a 13 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per l'anno 2014 e a 13,05 per cento per gli anni dal 2015 al 2017".

- al comma 32 dell'articolo 10 l'ultimo periodo è abrogato.

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: << 2 per mille >> con le seguenti: << 2,2 per mille >>;

- All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: << 7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>
- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: << 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge , le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 22 per cento >>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
 - 2014: - 30.000;
 - 2015: - 30.000;
 - 2016: - 30.000.

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO

Zanoni

14.2

EMENDAMENTI AS.1120

Art.14

Sostituire
Al comma 1, le lettere c) e d) *con la* sono ~~sostituite dalle~~ seguenti:

"c) le parole: "e al 14,8 per cento per gli anni 2013 e successivi" sono sostituite dalle seguenti: ", a 14,8 per cento per l'anno 2013, a 14,07 per cento per l'anno 2014, a 12,05 per cento per gli anni dal 2015 al 2017";

d) le parole "e al 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016" sono sostituite dalle seguenti: "e 14,07 per cento per l'anno 2014 e a 12,05 per cento per gli anni dal 2015 al 2017"

Al comma 3, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

b) al comma 6, lettera b), le parole: "e al 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016" sono sostituite dalle seguenti: "al 15,8 per cento per l'anno 2013, al 15,07 per cento per l'anno 2014, a 13,05 per cento per gli anni dal 2015 al 2017";

c) al comma 6, lettera c), le parole: "e al 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per gli anni dal 2014 al 2016" sono sostituite dalle seguenti: "al 13 per cento per l'anno 2013 e 15,07 per cento per l'anno 2014 e al 13,5 per cento per gli anni dal 2015 al 2017",

Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 10, l'ultimo periodo è abrogato.

E conseguentemente ancora, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA

14.3

Emendamento AS 1120

^{AR} All'articolo ^{sostituire} ~~14~~, comma 1, le lettere c) e d), sono sostituite ^{con la} dalle seguenti:

- c) Le parole: " e al 14,8 per cento per gli anni 2013 e successivi" sono sostituite dalle seguenti:
" a 14,8 per cento per l'anno 2013, a 14,07 per cento per l'anno 2014, a 12,05 per cento per gli anni dal 2015 al 2017"
- d) Le parole: " e al 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016" sono sostituite dalle seguenti:
" e 14,07 per cento per l'anno 2014 e a 12,05 per cento per gli anni dal 2015 al 2017".

Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 10 l'ultimo periodo è soppresso

Sen. Comardi

Sen. Bitonci

14.4

inferi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, dopo il comma 16, aggiungere il seguente comma:

"16-bis. Per l'anno 2014, l'obiettivo di saldo finanziario dei Comuni derivante dall'applicazione delle percentuali di cui al comma 2, è rideterminato attraverso decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 15 gennaio 2014. Il predetto decreto deve garantire che per nessun Comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente. Con lo stesso decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono rideterminate per ciascun comune le percentuali massime di cui al comma 6, lettere b) e c), incrementando di un punto percentuale della spesa corrente media 2009-2011 le percentuali individuate dai periodi precedenti."

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, BERTOROTTA

Lezzi

14.5

A.S. 1120

Emendamento

Art.14

Dopo il comma 1, ^{aggiungere} ~~aggiungere~~ il seguente:

"1-bis. All'articolo 1 comma 123 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 aggiungere il seguente periodo:

Per l'anno 2014 la predetta quota del 50 per cento è distribuita ai Comuni con popolazione compresa tra i 1000 e i 5000 abitanti di ciascun territorio-regionale fino al conseguimento del saldo finanziario pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota sono distribuiti tra i comuni con popolazione compresa tra i 1000 e i 5000 abitanti, di tutte le regioni di cui al comma 122, che presentino un saldo finanziario superiore allo zero."

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Broglia

14.6

Emendamento AS 1120

^{Doc 2}
All'articolo ~~14~~ ^{in fine} comma 1 ~~aggiungere~~ il seguente ~~comma~~ 1 bis:

“All'articolo 1 comma 123 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 aggiungere il seguente periodo:

Per l'anno 2014 la predetta quota del 50 per cento è distribuita ai Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti di ciascun territorio regionale fino al conseguimento del saldo finanziario pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota sono distribuiti tra i comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti, di tutte le regioni di cui al comma 122, che presentino un saldo finanziario superiore allo zero.

Sen. Comatoli
Comatoli
Sen. Bitonci
Bitonci

14.7

EMENDAMENTI AS.1120

Art.14

infari
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

"2-quater. Per la determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario i comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, di cui al decreto del commissario delegato del 16 aprile 2009 e del decreto del 27 luglio 2009, escludono dalla base di calcolo le spese correnti sostenute nel triennio 2009-2011 per fronteggiare tale calamità naturale. Alla compensazione degli effetti finanziari si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189."

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"17-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all' articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

- a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
- b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
- c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
- d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
- e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008."

BLUNDO, CASTALDI, BULGARELLI, LAZZI, MANGILI, BERTOROTTA

Blundo

14.8

AS 1120

Emendamento


ARTICOLO 14

Dopo il comma 2 ^{invece} aggiungere il seguente:

“2-bis. All’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:

“2-quater - Per la determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario i comuni escludono dalla base di calcolo le spese correnti sostenute nel triennio 2009-2011 per la quota di spesa che gestiscono per funzioni e servizi in forma associata per altri enti. Alla compensazione degli effetti finanziari si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189”

Marino, Lanzillotta



MOTIVAZIONE

Per determinare gli obiettivi del patto di stabilità interno gli enti locali devono fare riferimento alla spesa media corrente registrata nel triennio 2009-2011.

Il considerare la spesa corrente nel suo complesso senza tener conto di alcune specificità ha creato e crea delle situazioni paradossali, nello specifico per gli enti locali che gestiscono funzioni e servizi in maniera associata. Infatti questi enti, non potendo escludere le spese sostenute dall'ente capofila per la quota di spesa gestita per conto degli altri enti locali, hanno un obiettivo di patto di stabilità che non tiene conto della vera spesa sostenuta dall'ente per amministrare le sue sole funzioni.

Con l'emendamento proposto si intende commisurare l'obiettivo di patto con le spese che l'ente effettivamente sostiene per i propri cittadini e non per conto di altri comuni.

14.9

A.S. 1120

Emendamento

Art.14

Dopo il comma ~~2~~ ^{2-bis} aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 aggiungere il seguente comma:

"2.bis - Per la determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario i comuni escludono dalla base di calcolo le spese correnti sostenute nel triennio 2009-2011 per la quota di spesa che gestiscono per funzioni e servizi in forma associata per altri enti.

Alla compensazione degli effetti finanziari si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189"

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO

Zanoni

14.10

Dopo il comma 2 ^{inferire} aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, dopo il comma 2 aggiungere il comma: "2-quinquies - Per la determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario i comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, di cui al decreto del commissario delegato del 16 aprile 2009 e del decreto del 27 luglio 2009, escludono dalla base di calcolo le spese correnti sostenute nel triennio 2009-2011 per fronteggiare tale calamità naturale. Alla compensazione degli effetti finanziari si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189"

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 50 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: << 2 per mille >> con le seguenti: << 2,1 per mille >>;
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 21 per cento >>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

14.11

BROGLIA, ZANONI, LAI, PEZZOPANE, CUOMO

Brogli

A.S. 1120

Emendamento

Art. 14

ulteriore
Dopo il comma ~~1~~ aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183 aggiungere il seguente comma:

Per l'anno 2014 l'obiettivo di saldo finanziario dei Comuni derivante dall'applicazione delle percentuali di cui al comma 2 è rideterminato attraverso decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 gennaio 2014. Il predetto decreto deve garantire che per nessun Comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente.

Con lo stesso decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono rideterminate per ciascun Comune le percentuali massime di cui al comma 6 lettere b) e c), incrementando di un punto percentuale della spesa corrente media 2009-2011 le percentuali individuate dai periodi precedenti.

Consequentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 31 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

ZANONI, BROGLIA, LAI, CALEO, BORIOLO, CUOMO

Zanoni

14.12

A.S. 1120
Emendamento
Art. 14

Dopo il comma 2 ^{aggiungere} aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 aggiungere il seguente comma:

"26-bis. In caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno per sentenze passate in giudicato o per sentenze immediatamente esecutive non si applicano le sanzioni di cui al comma 26.

Alla compensazione degli effetti finanziari si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189"

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 50 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Broglia

14.13

Emendamento AS 1120

Sostituire
a G. 1991
All'articolo ~~14~~ comma 3, le lettere b) e c) sono ~~sostituite~~ dalle seguenti:

b) al comma 6 lettera b) le parole: "e a 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016" sono sostituite dalle seguenti: "a 15,8 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per l'anno 2014 e a 13,05 per cento per gli anni dal 2015 al 2017";

c) al comma 6 lettera c) le parole: "a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per gli anni dal 2014 al 2016" sono sostituite dalle seguenti: "a 13 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per l'anno 2014 e a 13,05 per cento per gli anni dal 2015 al 2017".

Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 10 l'ultimo periodo è abrogato.

Sen. Comaroli
Comaroli

Sen. Bitonci
Bitonci

14. 14

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 14

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

- a) capoverso 9-bis, sostituire il primo periodo con il seguente "Per il triennio 2014- 2016 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno , non sono considerati, per un importo complessivo di 3.000 milioni di euro, i pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni."
- b) Capoverso 9-quater, primo periodo, sostituire dalle parole "Gli enti locali"" fino alle parole "degli spazi concessi" con le seguenti:"Gli enti locali che, sulla base della certificazione di cui al comma 20, risultano non aver effettuato entro il primo esercizio finanziario di riferimento del triennio, pagamenti per almeno il 60 per cento degli spazi concessi"

Ura
Uros De Petris

14.15

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 14

Al comma 4, capoverso 9-bis, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: "per l'anno 2014" con le seguenti: "Al fine di consentire la creazione di nuova e qualificata occupazione, per il triennio 2014-2016"
- b) sostituire le parole "per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro" con le seguenti: "per un importo complessivo di 2.000 milioni di euro per ciascun anno del triennio"
- c) dopo le parole "sostenuti dalle province e dai comuni" aggiungere le seguenti: "per gli investimenti in : riqualificazione delle periferie attraverso piani di recupero; interventi di salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori; messa in sicurezza degli edifici scolastici; recupero, salvaguardia e sviluppo del patrimonio artistico e ambientale; interventi di risanamento delle reti di distribuzione delle acque potabili; potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro; interventi di risparmio energetico attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili."

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 35 aggiungere il seguente:

35- bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno si provvede, previa consultazione delle associazioni di categoria, alla razionalizzazione delle spese per compensi dei consigli di amministrazione, nonché delle remunerazioni per i livelli apicali del personale dirigente delle società partecipate in tutto o in parte dalla pubblica amministrazione, delle aziende speciali degli enti locali e delle regioni tale da assicurare risparmi pari a 1.000 milioni a decorrere dal 2014"

e dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente: 7.bis All'articolo 2, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento"


URAS DE PETRIS 

14.16

~~AS 1120~~
EMENDAMENTO

Art. 14

Al comma 4, capoverso 9-bis sostituire le parole da "Per l'anno 2014", con le seguenti: "Per le annualità 2014, 2015 e 2016" e sostituire le parole 1.000 milioni di euro con le seguenti "2.000 milioni per il 2014 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016"

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 35 aggiungere il seguente:

35- bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno si provvede, previa consultazione delle associazioni di categoria, alla razionalizzazione delle spese per compensi dei consigli di amministrazione, nonché delle remunerazioni per i livelli apicali del personale dirigente delle società partecipate in tutto o in parte dalla pubblica amministrazione, delle aziende speciali degli enti locali e delle regioni tale da assicurare risparmi pari a 1.000 milioni a decorrere dal 2014"

Conseguentemente all'articolo 17, comma 7 aggiungere i seguenti: "7-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento";

7-ter E' istituita una imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze ovvero sul complesso dei beni mobiliari e immobiliari comunque detenuti in Italia o all'estero ad esclusione dell'abitazione principale, la ricchezza di famiglie e di imprese al netto delle passività finanziarie e dei beni strumentali superiore a 2 milioni di euro;

Uras DE PETRIS

Ua Del

14.17

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 14

Al comma 4, capoverso 9-bis, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole da “per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro” fino alla fine del periodo, con le seguenti: “per un importo complessivo di 1.500 milioni di euro, i pagamenti in conto capitale, di cui 1.000 milioni di euro sostenuti dalle province e dai comuni e 500 milioni di euro sostenuti dai comuni per interventi di edilizia scolastica nelle zone a rischio sismico”

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014

Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente: 7.bis All'articolo 2, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: “del 20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “del 25 per cento”


Uras Stefan  De Petris

14.18

Art. 14.

coprens ce/bi
Al comma 4, dopo le parole "i pagamenti in conto capitale" *u x e* aggiungere le parole "sostenuti per interventi inerenti il dissesto idrogeologico, la rete stradale e l' edilizia scolastica"

Al comma 12 le parole "enti territoriali" sono sostituite dalle parole "comuni e province"

Al comma 12, lett. a) sostituire le parole "31 dicembre 2012" con le parole "31 dicembre 2013"

Al comma 12, lett.b) sostituire le parole "31 dicembre 2012" con le parole "31 dicembre 2013"

Al comma 12, lett.c) sostituire le parole "31 dicembre 2012" con le parole "31 dicembre 2013"

Al comma 13 le parole "tra i singoli enti territoriali, i comuni, le province e le regioni" sono sostituite dalle parole "tra i singoli enti locali"

Al comma 14 sopprimere l' ultimo capoverso.

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

14.19

Relazione

Gli emendamenti all' articolo 14 sono finalizzati a focalizzare l' allentamento generalizzato del patto di stabilità ad alcune tipologie di interventi considerate fondamentali (-scuole, strade e dissesto idrogeologico) ed inoltre mira a rendere fruibili gli ulteriori 500 milioni messi a disposizione dal comma 12 per i debiti scaduti alla data del 31.12.2013 e non certo più quelli scaduti nel 2012 per i quali ormai non si ritiene esistano, almeno per le Province, arretrati non saldati, riservandoli solo a comuni e province.

Articolo 14
(patto di stabilità interno degli Enti locali)

Al comma 4, dopo le parole "i pagamenti in conto capitale" ^{aggiungere le parole} "sostenuti per interventi inerenti il dissesto idrogeologico, la rete stradale e l'edilizia scolastica" ^{aggiungere}

Al comma 4 le parole "1000 milioni" ^{sostituire} sono ~~sostituite dalle parole~~ ^{con la parola} "2000" milioni

Al comma 12 le parole "500 milioni" sono sostituite dalle parole "1000 milioni"

Al comma 12 le parole "enti territoriali" sono sostituite dalle parole "comuni e province"

Al comma 12, lett. a) sostituire le parole "31 dicembre 2012" con le parole "31 dicembre 2013"

Al comma 12, lett. b) sostituire le parole "31 dicembre 2012" con le parole "31 dicembre 2013"

Al comma 12, lett. c) sostituire le parole "31 dicembre 2012" con le parole "31 dicembre 2013"

Al comma 13 le parole "tra i singoli enti territoriali, i comuni, le province e le regioni" sono sostituite dalle parole "tra province e comuni"

Al comma 14 sopprimere l'ultimo capoverso.

Sen. Calderoli

Sen. Bellot

Sen. Bisinella

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

14.20

cop. 1-515 71

All'articolo 14 apportare le seguenti modificazioni:

- Al comma 4, dopo le parole "i pagamenti in conto capitale" inserire le parole "sostenuti per interventi inerenti il dissesto idrogeologico, la rete stradale e l'edilizia scolastica"
- Al comma 12 le parole "enti territoriali" sono sostituite dalle parole "comuni e province"
- Al comma 12, lett. a) sostituire le parole "31 dicembre 2012" con le parole "31 dicembre 2013"
- Al comma 12, lett. b) sostituire le parole "31 dicembre 2012" con le parole "31 dicembre 2013"
- Al comma 12, lett. c) sostituire le parole "31 dicembre 2012" con le parole "31 dicembre 2013"
- Al comma 13 le parole "tra i singoli enti territoriali, i comuni, le province e le regioni" sono sostituite dalle parole "tra i singoli enti locali"
- Al comma 14 sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente,

all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

"24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 22 per cento >>"

"24-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

ZANONI, MARINO MAURO MARIA, BROGLIA

Zanoni

14.21

A.S. 1120

Emendamento

Art.14

Art. 14
Al comma 4 apportare le seguenti modifiche:

- al capoverso 9-bis le parole "dalle province e dai comuni" ~~sono sostituite con "dai comuni"~~ *a questi*;
- al capoverso 9-bis l'ultimo periodo è sostituito con il seguente "Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli comuni è assegnato a ciascun ente uno spazio finanziario in proporzione all'obiettivo di saldo finanziario determinato attraverso il comma 2 fino a concorrenza del predetto importo."
- Il capoverso 9-ter è abrogato.

BROGLIA, LAI, CUOMO

Broglia

14.22

EMENDAMENTO

Art. 14

Al comma 4, capoverso "9-bis", dopo le parole: "pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni" inserire le seguenti: "per interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico".

BRUNI

Br
ullo (MARINELLI)



14.23

AS 1120
EMENDAMENTO

Art 14

Al comma 4, capoverso 9-bis, primo periodo, aggiungere infine le parole "per gli investimenti in : riqualificazione delle periferie attraverso piani di recupero; interventi di salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori; messa in sicurezza degli edifici scolastici; recupero, salvaguardia e sviluppo del patrimonio artistico e ambientale; interventi di risanamento delle reti di distribuzione delle acque potabili; potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro; interventi di risparmio energetico attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili."


URAS DE PETRIS 

14.24

A.S. 1120

Emendamento

Art. 14

Al comma 4, capoverso "9-bis", dopo le parole: "pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni" inserire le seguenti: "per interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico".

Caleo

CALEO, VACCARI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO,
FERRARA ELENA

14.25

A.S. 1120
Emendamento
Art. 14

Al comma 4, capoverso "9-bis", dopo le parole: "pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni" inserire le seguenti: "per interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico".

Di Blasio

Dalla Zuanna

14.26

Emendamento AS 1120


All'articolo ~~14~~, comma 4, al capoverso 9-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli comuni è assegnato a ciascun ente che abbia rispettato il Patto di Stabilità Interno negli ultimi tre esercizi uno spazio finanziario in proporzione all'obiettivo di saldo finanziario determinato attraverso il comma 2 fino a concorrenza del predetto importo.

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci


14.27


~~Emendamento AS 1120~~

~~All'articolo 14~~, al comma 4), capoverso 9-bis), dopo le parole "si considerano solo" aggiungere le parole "gli enti che abbiano rispettato il Patto di Stabilità negli anni 2010, 2011 e 2012".



Sen. Comaroli

Sen. Bitonci



14.28

186

~~DDI 1120~~

Art. 14

All'articolo 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, capoverso 9bis, aggiungere, infine, il seguente periodo:

<<Nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, gli enti locali dei rispettivi territori inoltrano la predetta comunicazione alle Regioni e alle Province autonome che provvedono alla successiva trasmissione alla Ragioneria generale dello Stato.>>.

b) al comma 13, aggiungere, infine, il seguente periodo:

<<Nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, gli enti locali dei rispettivi territori inoltrano la predetta comunicazione alle Regioni e alle Province autonome che provvedono alla successiva trasmissione alla Ragioneria generale dello Stato.>>.

Sen. Lanièce, Sen. Palermo, Sen. Zeller, Sen. Zin, Sen. Panizza, Sen. FRADEZZI
Sen. BERGER
Hoyer

14.29

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 14

Al comma 4, capoverso 9-ter sostituire le parole da “entro il 28 febbraio 2014”, con le seguenti:
“entro il 1 febbraio 2014”

Uras DE PETRIS

Uras *DP*

14.30

EMENDAMENTO ALL'AS 1120

ART. 14

All'articolo ~~14~~^R comma 4, capoverso 9-*quater*, dopo le parole "90 per cento degli spazi concessi"
~~aggiungere~~ le parole "o aver ridotto la differenza tra accertamenti e impegni di parte corrente".
merè

Sen. Crosio
Sen. Comaroli

Crosio
Comaroli

14.31

DISEGNO DI LEGGE N. 1120 A/S

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2014)

EMENDAMENTO

ART. 14

Cupress
All'articolo 14, comma 4, numero 9-*quater*, dopo le parole: "90 per cento degli spazi concessi" aggiungere le seguenti: " o aver ridotto la differenza tra accertamenti e impegni di parte corrente".

Lanzillotta,

MARINO
Kevin

14.32

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Per la prima volta dall'inizio della crisi (2008), è previsto un **allentamento del Patto di stabilità interno per un miliardo di euro nel 2014** al fine di consentire la **realizzazione di maggiori investimenti da parte degli enti locali**.

L'attuale formulazione della disposizione non permette però di garantire che l'allentamento sia effettivamente destinato alla realizzazione di maggiore spesa in conto capitale. Esiste invece il **forte rischio che l'allentamento del Patto sia sfruttato dagli enti anche per aumentare la spesa corrente**.

L'emendamento si pone quindi l'obiettivo di **assicurare che il miliardo di euro di allentamento del Patto sia effettivamente destinato alla spesa in conto capitale**, facendo decadere dal beneficio della norma gli enti che aumenteranno la spesa corrente.

Trattandosi di modifica di natura ordinamentale, che interviene rafforzando il controllo a valle dell'utilizzo dell'allentamento del patto, già previsto dal provvedimento, **l'emendamento non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica**.

DISEGNO DI LEGGE N. 1120 A/S
EMENDAMENTO

ART. 14 – PATTO DI STABILITA INTERNO DEGLI ENTI LOCALI

copiare →
All'articolo ~~14~~, comma 4, numero 9-quater, dopo le parole "90 per cento degli spazi concessi" aggiungere le parole "o aver ridotto la differenza tra accertamenti e impegni di parte corrente".

CERONI



ceroni

14.33

A.S. 1120
Emendamento
Art. 14

copied
Al comma 4, numero 9-quater, dopo le parole: << 90 per cento degli spazi concessi" aggiungere le seguenti: " o aver ridotto la differenza tra accertamenti e impegni di parte corrente" ..>> *used*

RANUCCI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ESPOSITO Stefano, MARGIOTTA, SONEGO

Ranucci

14.34

AS 1120

EMENDAMENTO

ART. 14

Al comma 4, ^{Copied} ~~numero~~ 9-quater, dopo le parole "90 per cento degli spazi concessi" aggiungere le parole " o aver ridotto la differenza tra accertamenti e impegni di parte corrente".

14.35

Sen. Anna Bonaiuto

Sen. Corsoni

Sen. Nico

Sen. MANSUETI



A

EMENDAMENTO

AS 1120

Art. 14

Al comma 4, ^{corrente} numero 9-quater, dopo le parole "90 per cento degli spazi concessi" aggiungere le parole "o aver ridotto la differenza tra accertamenti e impegni di parte corrente".



14.36

NOTA - Per la prima volta dall'inizio della crisi (2008), è previsto un allentamento del Patto di stabilità interno per un miliardo di euro nel 2014 al fine di consentire la realizzazione di maggiori investimenti da parte degli enti locali. L'attuale formulazione della disposizione non permette però di garantire che l'allentamento sia effettivamente destinato alla realizzazione di maggiore spesa in conto capitale. Esiste invece il forte rischio che l'allentamento del Patto sia sfruttato dagli enti anche per aumentare la spesa corrente. L'emendamento si pone quindi l'obiettivo di assicurare che il miliardo di euro di allentamento del Patto sia effettivamente destinato alla spesa in conto capitale, facendo decadere dal beneficio della norma gli enti che aumenteranno la spesa corrente. L'emendamento non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

De Fini (GIBUIN)
M. De Luca (ROSSI M.A.)
S. (FLORIS)

Emendamento AS 1120

~~All'articolo 14~~, al comma 4), dopo il capoverso 9-quater), aggiungere il seguente:

9-quinquies


Al fine di garantire che il riparto del plafond complessivo avvenga tra Comuni "equivalenti" in termini di dimensione finanziaria, si suddividono i Comuni in tre fasce omogenee determinate in base alla popolazione residente al 31/12/2013, secondo dati ISTAT.

A ciascuna fascia viene riservata una quota percentuale del plafond complessivo parametrata al numero di Comuni appartenenti alla stessa come dalla seguente tabella:

Classe di popolazione	Percentuale Plafond
1.001-15.000	50%
15.001 – 50.000	30%
50.000-100.000	10%
<100.000	10%

In caso di sovra dimensionamento di uno dei sotto-plafond da distribuire rispetto alle richieste pervenute, il surplus verrà ripartito ai plafond sottodimensionati secondo il criterio sopra definito.


Sen. Comaroli

Sen. Bitonci


14.37

~~A.S. 1120~~

~~Emendamento~~

~~Art. 14~~

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:4-bis. Al fine di consentire il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti entro il 2015, sono escluse dal computo del Patto di stabilità interno le risorse impiegate dagli enti locali per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi alla realizzazione di Expo 2015, con oneri a valere sulle risorse a disposizione per l'allentamento del Patto di stabilità degli enti locali>>

Conseguentemente,

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:<< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni>>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
 - 2014: - 40.000;
 - 2015: - 40.000;
 - 2016: - 40.000.

D'ADDA

D'Adda

14.38

AS 1120

Emendamento

Art. 14

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14, inserire il seguente comma:

«14-bis. A decorrere dall'esercizio 2014, nel saldo finanziario di parte corrente, individuato ai sensi del comma 3 e rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese a carico del Comune di Campione d'Italia elencate nel Decreto del Ministero dell'Interno prot. n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarità territoriali dell'exclave. L'esclusione opera nei limiti della spesa media relativa al triennio di riferimento per la fissazione dell'obiettivo di patto, delle spese sostenute per le medesime finalità. »

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;

2015: - 10.000;

2016: - 10.000.

14.39

PIZZETTI, AUGELLO

Pizzetti

A.S. 1120
Emendamento
Art. 14

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Oltre alle risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e alle relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni, non sono considerate nel saldo finanziario di competenza mista del patto di stabilità anche le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali, regionali e comunali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni."

FISSORE

Fissore

14.40

A.S. 1120
Emendamento
Art. 14

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Le spese per investimenti sono escluse dal computo del patto di stabilità se finanziate con entrate straordinarie di parte corrente derivanti da lasciti, donazioni, contenziosi, arbitrati, erogazioni liberali e premi assicurativi."

FISSORE

Fissore

14.41



A.S. 1120
Emendamento

Art. 14

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Interno 10 ottobre 2012, recante Modalità e termini per il riparto dei contributi spettanti, a decorrere dall'anno 2013, ai comuni scaturenti da procedure di fusione realizzate negli anni 2012 e successivi, le parole: "30 settembre dell'anno di costituzione" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre dell'anno di costituzione".

BERTUZZI



AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 14

in fine
Al comma 10 ~~è aggiunto~~, in fine, il seguente periodo *“il peggioramento dell’obiettivo annuale del patto di stabilità interno dell’ente territoriale non può essere, in ogni caso, superiore al 5% della consistenza dell’obiettivo medesimo”*

Stefano



Uras



De Petris



14.43

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 14

Al comma 12, ~~apportare le seguenti modificazioni.~~ Sostituire le parole da “per un importo complessivo di 500 milioni”, con le seguenti: “per un importo complessivo di un miliardo”

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 35 aggiungere il seguente:

35- bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno si provvede, previa consultazione delle associazioni di categoria, alla razionalizzazione delle spese per compensi dei consigli di amministrazione, nonché delle remunerazioni per i livelli apicali del personale dirigente delle società partecipate in tutto o in parte dalla pubblica amministrazione, delle aziende speciali degli enti locali e delle regioni tale da assicurare risparmi pari a 500 milioni a decorrere dal 2014"


Uras DE PETRIS 

14.44

EMENDAMENTO

ART. 14

All'articolo 14 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 12, le parole «500 milioni» sono sostituite dalle parole «1 miliardo»; dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «L'esclusione di cui al presente comma riguarda anche il pagamento dei debiti delle società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge.»;
- b) dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

«15-bis. Ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni di liquidità a valere sulle risorse di cui all'articolo 13, commi 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 e sulla dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché ai fini dell'erogazione delle risorse della predetta Sezione già assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013 ma non ancora erogate, sono considerati anche i pagamenti dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva e, in deroga ai divieti di trasferimento di risorse previsti dalla normativa vigente, i debiti delle società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge. A tal fine, alle predette società si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. In fase di prima applicazione della presente disposizione, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge sono tenute a effettuare la ricognizione dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012 entro e non oltre il 31 gennaio 2014.».

Conseguentemente:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: «< 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni>>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «< 150 milioni>> con le seguenti: «< 200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «<4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «< il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo>> sono soppresse;
- All'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «< 6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».
- All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «<2 per mille>> con le seguenti: «< 2,5 per mille>>;

- All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: << 7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>
- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: << 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge , le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: <<24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge-14 settembre 2011, n. 148, le parole:<< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<< 22 per cento>>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
 - 2014: - 30.000;
 - 2015: - 30.000;
 - 2016: - 30.000.

TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

Tomaselli

14.45

A.S. 1120

Emendamento

Art.14

Al comma 12 le parole "dagli enti territoriali" sono sostituite con le seguenti "dai Comuni e dalla Province"

Conseguentemente,

- Al comma 13 le parole "tra i singoli enti territoriali" fino a "le Regioni" sono sostituite con le seguenti "i Comuni e le Province"
- Al comma 14 l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Ove la richiesta complessiva risulti inferiore agli spazi di cui al comma 12, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la parte residuale è attribuita ai Comuni e alle Province mediante la corrispondente riduzione degli obiettivi di patto di stabilità interno per l'anno 2014.

ZANONI, BOGLIA, LAI, CUOMO

Zanoni

14.46

Emendamento AS 1120

Al comma 12 dell'articolo ~~14~~ sostituire, ovunque ricorra, la parola "2012" con la parola "2013".

Sen. Comaroli,
Comaroli
Sen. Bitorici
Bitorici

14.47

47

A.S. 1120

Emendamento

Art. 14

Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

- a) Alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: ", con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico";*
- b) Alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: ", con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico";*
- c) Alla lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: ", con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico".*

Caleo

CALEO, VACCARI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO,
FERRARA ELENA

14.48

A.S. 1120
Emendamento
Art. 14

Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a)

Alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: ", con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico";

b)

Alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: ", con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico";

c)

Alla lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: ", con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico"

Di Biagio

Dalla Zuanna

14.49

A.S. 1120

EMENDAMENTO

Art. 14

Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a)

Alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: ", con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico";

b)

Alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: ", con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico";

c)

Alla lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: ", con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico"

BRUNI

BRUNI

W. (MARIANELLO)



14.50

26 OK

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 14

u r u
Dopo il comma 12, ~~aggiungere~~ il seguente:

“12-bis. Al fine di incrementare le risorse da destinare ai contratti di formazione medica specialistica a finanziamento ministeriale, nonché per consentire il finanziamento di almeno 1.000 contratti/borse di studio da destinare agli specializzandi non medici iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria, sono stanziati 60 milioni di euro a decorrere dal 2014”

Conseguentemente

all'articolo 18

dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

“24-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana le disposizioni in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie ad assicurare maggiori risorse per 60 milioni di euro dal 2014.”

Uras
Uras

De Retris

Petraglia

14.51

A.S. 1120

Emendamento

Art. 14

Dopo il comma 12 inserire il seguente: "12-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per l'anno 2014 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nei limiti di 50 milioni di euro per gli enti locali della regione Emilia-Romagna e di 5 milioni di euro per gli enti locali di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione, le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel ridurre gli obiettivi degli enti locali non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto."

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, premettere alle parole: << 600 milioni nell'anno 2015 >> le seguenti: << 60 milioni di euro per l'anno 2014 >>.



BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, GHEDINI RITA, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

14.52

A.S. 1120

Emendamenti

Art. 14

invece
Dopo il comma 12 ~~aggiungere~~ *il seguente*: "12-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici dell'aprile 2009, per l'anno 2014 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni individuati ai sensi dall'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel limite di 30 milioni di euro per gli enti locali della regione Abruzzo. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione, la regione Abruzzo nel ridurre gli obiettivi degli enti locali non peggiora contestualmente il proprio obiettivo di patto."

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000;

2015: -

2016: -

Pezzopane
PEZZOPANE

14.53

AS 1120
Emendamento
Art. 14

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno i pagamenti di obbligazioni giuridiche verso terzi di parte capitale sostenuti dagli enti locali e finanziati con i contributi straordinari in conto capitale di cui all'articolo 1 commi 704 e 707 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»

Conseguentemente,

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 2,000;
2015: - 2,000;
2016: - 2,000.

LUMIA



14.54

AS 1120
EMENDAMENTO

~~Art. 14~~

Al comma 13, sostituire le parole da “entro il termine perentorio del 14 febbraio 2014”, con le seguenti: “entro il termine perentorio del 17 gennaio 2014”

Uras DE PETRIS

Uras *DP*

14.55

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 14

Al comma 14, sostituire le parole da "entro il 28 febbraio 2014", con le seguenti: "entro il 1 febbraio 2014"


Urs DE PETRIS

14.56

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 14

Forlivesi

Il comma 14 è ~~sostituito da~~ *o r* il seguente:

“ 14. Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 13, entro il 28 febbraio 2014 sono individuati, per ciascun ente territoriale, su base proporzionale, gli importi di pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.”

Stefano
Stefano

Uras
Uras

De Petris
De Petris

14.57

A.S. 1120

Emendamento

Art. 14

La 7^{ue} a l

Il comma 14 è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 13, entro il 28 febbraio 2014 sono individuati, per ciascun ente territoriale, su base proporzionale, gli importi di pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno"

TOMASELLI

Tomaselli

14.58

~~A.S. 1120
Emendamento
Art.14~~

Sopprimere il comma 15.

Conseguentemente:

- a) *ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*
- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 50 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
 - All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
 - All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: << 2 per mille >> con le seguenti: << 2,1 per mille >>;
 - All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 21 per cento >>;
 - *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

14.59

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Broglia

~~Articolo 14~~
(patto di stabilità interno degli Enti locali)

Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:

15 – bis. Gli enti locali di cui all'articolo 3, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per spese, aventi carattere non permanente, connesse alle finalità di cui all'articolo 187, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

15 – ter. E' soppresso il comma 11 dell'art. 56 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n.98.

15-quater. Entro il 30 giugno 2014 le Regioni comunicano al Ministero dell'Economia le rispettive decisioni in ordine al patto verticale incentivato di cui all'articolo 1, commi 122 e seguenti della legge 24 dicembre 2012, n.228 per l'anno 2014. Le risorse rese disponibili dalla rinuncia all'attivazione da parte delle Regioni, viene portato proporzionalmente a riduzione degli obiettivi di patto tra gli enti locali delle Regioni che dichiarano di rinunciare al patto verticale incentivato.

15 – quinquies. Al comma 3, articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68 dopo le parole "da indicare nel predetto modello" aggiungere le seguenti "che sono messi a disposizione delle Province con accesso ai servizi di Anagrafe Tributaria attraverso le consuete convenzioni di cooperazione informatica"

15 – sexties. Il comma 443, articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 è così riformulato:

"443. In applicazione del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito, comprese eventuali penali o commissioni previste per l'estinzione anticipata del debito stesso"

Sen. Calderoli

Sen. Bellot

Sen. Bisinella

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

14.60

AS 1120

ART. 14

Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, il seguente:

«15-bis. Ai Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, facenti parte di Unioni di Comuni per la gestione associata delle funzioni fondamentali e dei servizi, non si applicano le normative inerenti le regole del Patto di stabilità interno».

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 concorre alla formazione del reddito soggetto all'imposta sulle persone fisiche la rendita catastale degli immobili non locati relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), b), c) e d) del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.»

SEN. ZELLER 

SEN. BERGER

SEN. FRAVEZZI

SEN. PANIZZA

14.61



AS 1120

ART. 14

Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, il seguente:

«15-bis. Ai Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti non si applicano le normative inerenti le regole del Patto di stabilità interno.

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 concorre alla formazione del reddito soggetto all'imposta sulle persone fisiche la rendita catastale degli immobili non locati relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), b), c) e d) del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.»

SEN. ZELLER 

SEN. BERGER

SEN. FRAVEZZI

SEN. PANIZZA

14.62

EMENDAMENTI AS.1120

Art.14

Dopo il comma 15,aggiungere il seguente:


"15-bis. Ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti facenti parte di Unioni di Comuni per la gestione associata delle funzioni fondamentali e dei servizi, non si applicano le normative inerenti le regole del patto di stabilità interno."

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."

BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI,



A.S. 1120

Emendamento

Art.14

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

“15-bis. Per l'anno 2014, ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti non si applicano le normative inerenti le regole del patto di stabilità interno.”

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: << 2 per mille >> con le seguenti: << 2,1 per mille >>;
- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: << 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 22 per cento >>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

14.64

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO

Zanoni


EMENDAMENTI AS.1120

Art.14

Dopo il comma 15,aggiungere il seguente:

"15-bis. Ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti non si applicano le normative inerenti le regole del patto di stabilità interno."

BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI



A.S. 1120

Emendamento

Art.14

Dopo il comma 15, aggiungere infine i seguenti:

"15-bis. I comuni risultanti da fusione a decorrere dall'anno 2009 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno a partire dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione.

15-ter. Nei bilanci dei comuni capofila di convenzioni, ai fini del patto di stabilità, sono neutralizzate le entrate e le uscite correnti per contributi di amministrazioni pubbliche aventi destinazione finalizzata al finanziamento di funzioni comunali e le entrate, e relative uscite, per rimborsi all'ente capofila per le spese gestite in convenzione."

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: << 2 per mille >> con le seguenti: << 2,1 per mille >>;
- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: << 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 22 per cento >>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

14.66

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO

Zanoni

A.S. 1120
Emendamento
Art. 14

Dopo il comma 15 inserire i seguenti:

«15-bis. Per il solo anno 2014 è sospesa l'applicazione dell'art 1, comma 441, della legge 24 dicembre 2012 n.228.

15-ter. Il comma 11 dell'art. 56 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98 è soppresso.

15-quater. Entro il 30 giugno 2014 le Regioni comunicano al Ministero dell'Economia le rispettive decisioni in ordine al patto verticale incentivato di cui all'articolo 1, commi 122 e seguenti della legge 24 dicembre 2012, n. 228 per l'anno 2014. Le risorse rese disponibili dalla rinuncia all'attivazione da parte delle Regioni, viene portato proporzionalmente a riduzione degli obiettivi di patto tra gli enti locali delle Regioni che dichiarano di rinunciare al patto verticale incentivato.

15-quinquies. Al comma 3, articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68 dopo le parole "da indicare nel predetto modello" inserire le seguenti "che sono messi a disposizione delle Province con accesso ai servizi di Anagrafe Tributaria attraverso le consuete convenzioni di cooperazione informatica"

15-sexties. Il comma 443, articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 è sostituito dal seguente: "443. In applicazione del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito, comprese eventuali penali o commissioni previste per l'estinzione anticipata del debito stesso"»

Conseguentemente,

all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

"24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:«< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:«< 22 per cento>»"

"24-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

ZANONI, MARINO MAURO MARIA, BROGLIA

Art. 14.

Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:

15-bis. Per il solo anno 2014 è sospesa l' applicazione dell' art 1, comma 441, della legge 24 dicembre 2012 n.228.

15-ter. E' soppresso il comma 11 dell' art. 56 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n.98.

15-quater. Entro il 30 giugno 2014 le Regioni comunicano al Ministero dell' Economia le rispettive decisioni in ordine al patto verticale incentivato di cui all' articolo 1, commi 122 e seguenti della legge 24 dicembre 2012, n.228 per l' anno 2014. Le risorse rese disponibili dalla rinuncia all' attivazione da parte delle Regioni, viene portato proporzionalmente a riduzione degli obiettivi di patto tra gli enti locali delle Regioni che dichiarano di rinunciare al patto verticale incentivato.

15-quinquies. Al comma 3, articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68 dopo le parole "da indicare nel predetto modello" aggiungere le seguenti "che sono messi a disposizione delle Province con accesso ai servizi di Anagrafe Tributaria attraverso le consuete convenzioni di cooperazione informatica"

15-sexties. Il comma 443, articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 è così riformulato:

"443. In applicazione del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito, comprese eventuali penali o commissioni previste per l' estinzione anticipata del debito stesso."

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Relazione

14.68

15-bis. Viene sospesa la norma che elimina la possibilità per gli enti di utilizzare le plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali per le finalità di cui all' art. 187 del TUEL.

15-ter. Viene eliminata la disposizione che obbliga tutti gli enti a conferire al Fondo ammortamento titoli di stato almeno il 10% dei proventi dalle alienazioni. Si ritiene invece più giusto ed opportuno che tali proventi possano essere utilizzati liberamente dagli enti o per la riduzione del proprio debito o per gli investimenti.

1/2

PL

EMENDAMENTO AS 1120

15-quater. L' emendamento è finalizzato a non disperdere le risorse messe a disposizione per il patto regionale verticale incentivato, come accaduto per l' anno 2013 in due Regioni. Nel caso in cui, nell' anno 2014 le Regioni decidano di non avvalersi di tale possibilità, le relative risorse dovranno essere portate in detrazione agli obiettivi di patto degli enti locali delle Regioni che hanno rinunciato.

15-quinquies. Consente alle Province, titolari dell' imposta, di accedere ai dati relativi al gettito dell' imposta Rcauto, ora detenuti dall' Agenzia delle Entrate, superando l' obbligo della Convenzione quadro con l' Agenzia delle Entrate, ad oggi inerte su questo versante.

15 -sexties. Le spese per estinzione anticipata del debito (in genere: penali ed eventuali commissioni) sono imputate al titolo I della spesa. Pertanto esse sono finanziate mediante entrate correnti. Le operazioni di estinzione anticipata - soprattutto se riferite a debito a lunga scadenza e a tasso fisso - possono avere costi di estinzione rilevanti. Viste le attuali condizioni dei bilanci degli enti locali e le regole del Patto di stabilità, che mettono sotto pressione la gestione corrente, alcune operazioni di estinzione - finanziariamente sostenibili - potrebbero essere disincentivate dalla barriera del costo di estinzione, facendo ricadere la scelta su debiti a scadenza breve o a tassi di mercato competitivi.

1. 16.68

A.S. 1120

Emendamento

Art. 14

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Per l'anno 2014, ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti facenti parte di Unioni di Comuni per la gestione associata delle funzioni fondamentali e dei servizi, non si applicano le normative inerenti le regole del patto di stabilità interno."

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: << 2 per mille >> con le seguenti: << 2,1 per mille >>;
- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: << 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 22 per cento >>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Broglia


14.09

~~Emendamento A.S. 1120~~ Dopo il comma 15,

All'articolo 14 è infine aggiunto il seguente comma: ^{4) 5 5) 8}

Per l'anno 2014, nei saldi finanziari utili per il rispetto del patto di stabilità interno dei Comuni, non sono considerate le spese per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e messa in sicurezza, negli edifici scolastici. La disposizione opera nel limite complessivo di 100 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 4, sostituire le parole 500 milioni di euro con le parole 400 milioni di euro

Sen. Bitonci 
Sen. Comaroli 
~~Sen. Bitonci~~ 

14.70

~~AS 1120
EMENDAMENTO~~

~~Art. 14~~

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

"15-bis. Nel 2014, per i comuni con popolazione compresa tra i 1000 e i 5000 abitanti che costituiscono Unioni di Comuni l'obiettivo del patto di stabilità interno viene annullato e ricompreso all'interno del patto di stabilità regionale.

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 34 aggiungere il seguente: "34-bis Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali»."

Uras DE PETRIS

Uras

DP

14.71

AS 1120

Art. 14

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

"15-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'erogazione dei finanziamenti e trasferimenti in conto capitale dei Ministeri e delle Regioni a favore degli enti locali è effettuata entro 30 giorni dalla presentazione dello stato avanzamento lavori e, in ogni caso, entro la fine dell'esercizio finanziario, nei limiti del contributo complessivamente riconosciuto al Comune.

15-ter. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 15-bis del presente articolo, da parte delle Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Nei confronti dei responsabili dei servizi interessati e degli eventuali corresponsabili, è irrogata una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali."

BROGLIA, ZANONI

Broglia

14.72

AS 1120

Emendamento all'art. 14

Prop. come 15,

Aggiungere, ~~in fine~~, il seguente comma:

"15-bis. Le spese per investimenti sono escluse dal computo del patto di stabilità se finanziate con entrate straordinarie di parte corrente derivanti da lasciti, donazioni, contenziosi, arbitrati, erogazioni liberali e premi assicurativi."

RUSSO



14.73

AS 1120
EMENDAMENTO

Art.14

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente comma

"15-bis. All'articolo 31 comma 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 le parole "L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali." sono sostituite con le seguenti "L'esclusione opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali."

De Petris

Uras

14.74


AS 1120

Art. 14

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. All'articolo 31, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modifiche e integrazioni, le parole: "L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali." sono sostituite dalle seguenti: "L'esclusione opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali."."

ZANONI, BROGLIA



Emendamento A.S. 1120

Dopo il comma 15, aggiungere

All'articolo 14, è infine aggiunto il seguente comma:

15-bis

10. Per l'anno 2014, l'obiettivo del Patto di Stabilità di cui al comma 31 dell'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148 è ridotto di un importo complessivo di 500 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: -500.000.0000

Sen. Comaroli
Sen. Bitonci
Sen. Bellot
Sen. Bisinella

14.76

Emendamento AS 1120

All'articolo 14 aggiungere il seguente comma:

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente: 15-b)

Dall'anno 2014 ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore ai 1000 abitanti raggiungono l'equilibrio di parte corrente e rispettano il limite all'indebitamento stabilito con decreto del ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - previa intesa con la Conferenza stato-città ed autonomie locali entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente dal 2014 non si applicano le disposizioni contenute ai commi da 1 a 17 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Sen. Comardi

Sen. Bitonci

14.77


AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 14

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente: ~~comma 16~~ ^{35-bis}
Il comma 31 dell'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148 è soppresso.

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 35 aggiungere il seguente:

35- bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno si provvede, previa consultazione delle associazioni di categoria, alla razionalizzazione delle spese per compensi dei consigli di amministrazione, nonché delle remunerazioni per i livelli apicali del personale dirigente delle società partecipate in tutto o in parte dalla pubblica amministrazione, delle aziende speciali degli enti locali e delle regioni tale da assicurare risparmi pari a 500 milioni a decorrere dal 2014"


Uras DE PETRIS 

14.78

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 14

Dopo il comma 15 inserire i seguenti:

15-bis. Le spese degli Enti locali per i lavoratori socialmente utili, operanti alle dipendenze degli enti locali stessi ovvero alle dipendenze delle loro aziende o società partecipate, e finanziati dalle Regioni con le risorse del Fondo europeo di sviluppo, non sono computate ai fini del calcolo per il patto di stabilità. Tali spese non rientrano, inoltre, nel calcolo dei limiti imposti dalle normative vigenti sul turnover dei dipendenti di ruolo, e non costituiscono oggetto di calcolo per il rapporto tra la spesa del personale e la spesa corrente degli enti locali.

15-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma 15-bis, pari a un massimo di 400 milioni di euro a decorrere dal 2014 si provvede attraverso quanto disposto dal successivo comma 15-quater.

15-quater. Il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: *37-bis.* Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014

Uras DE PETRIS


14.79

A.S. 1120

EMENDAMENTO

ART. 14

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

"15 bis. Le associazioni degli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono stipulare, per conto dei propri associati, con Consip S.p.A. apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti sulla cui base Consip svolge attività di centrale di committenza realizzando forme di aggregazione della domanda degli enti associati richiedenti."

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

Tomaselli

14.80

Emendamento A.S. 1120

Dopo il comma 15

All'articolo 14 è infine aggiunto il seguente comma:

15 bis
Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per l'incremento del personale addetto alla sicurezza. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuna degli anni 2014, 2015 e 2016.


Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione è ridotta di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, di 1.000 milioni per il 2015 e di 1.000 milioni per il 2016.

Sen. Bitonci

Sen. Bellot

Sen. Comaroli

Sen. Bisinella



14.81




Emendamento A.S. 1120

Dop' il comma 15, e
All'articolo 14 è infine aggiunto il seguente comma:

15 b)
16. Nei saldi finanziari utili per il rispetto del patto di stabilità interno dei Comuni per l'anno 2014, non sono considerate le spese di investimento relative ad opere di restauro, conservazione, messa in sicurezza e adeguamento strutturale di edifici e beni architettonici.

La disposizione opera nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2014

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, infine, le parole; ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare del 1% per l'anno 2014.

Sen. Bisinella 
Sen. Bellot 
Sen. Comaroli 
Sen. Bitonci 

14.82

AS 1120

Emendamento all'articolo 14

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

“15-bis. Al fine di completare il programma di ricostruzione dei comuni della Valle del Belice interessati dagli eventi sismici del 1968, i comuni beneficiari dei trasferimenti possono escludere le relative risorse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del Patto di Stabilità interno relativo all'anno 2014”

Conseguentemente all'articolo 25, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: “,ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in modo lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014.”.

RUSSO



14.83

AS 1120

Emendamento all'articolo 14

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

“15-bis. Al fine di superare la grave situazione di pericolo per l'incolumità pubblica all'interno del centro storico di Agrigento e di Favara, è stanziata la somma di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2014; 2015; 2016 per interventi di messa in sicurezza e di recupero degli immobili che versano in stato di degrado, ovvero sono a rischio di crollo. Le risorse di cui al periodo precedente sono suddivise in euro 1.000.000 per il comune di Favara ed euro 1.000.000 per il comune di Agrigento.”

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 2.000;

2015: - 2.000;

2016: - 2.000.

RUSSO



Emendamento A.S. 1120

Dopo il comma 15,

All'art.14 è aggiunto il seguente comma:

15 bis

Al termine del comma 2 dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 è aggiunto il seguente periodo:
"Nell'ammontare complessivo delle entrate da considerarsi ai fini del calcolo del limite dell'indebitamento sono comprese le risorse del fondo di cui all'articolo 16-bis del decreto 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 35, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise".

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

14.85

~~Emendamento A.S. 1120~~

sup. a una 15

All'articolo 14 è infine aggiunto il seguente:

15-bis

Al comma 8 dell'art. 1 del DL 35/2013, dopo le parole "certi, liquidi ed esigibili" sopprimere "al 31 dicembre 2012" e dopo le parole "richiesta equivalente di pagamento" sopprimere "entro il predetto termine"; dopo le parole "prioritariamente per il pagamento di" sostituire "residui" con "debiti".


Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



Sen. Bellot



14.86

Emendamento A.S. 1120

Dopo le commesse 15, ~~16~~

All'articolo 14, aggiungere infine il seguente:

15-bis

All'articolo 9, comma 9, del Decreto Legge 102/2013, sono abrogate le seguenti parole: "che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'art.36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118,".

Sen. Bitonci



Sen. Comaroli



14.87

Dopo il comma 15,

Emendamento AS 1120

~~Art. 14~~

All'articolo 14, aggiungere infine il seguente:

15 bis

Per gli anni 2013 e 2014, e per le spese di personale dei Comuni a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, finanziate con contributi specifici finalizzati al sostegno all'occupazione, non si applica l'art. 9 del D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni."

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

14.88